

305^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1998

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* VILLONE (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), <i>relatore</i> Pag. 21 e <i>passim</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	* VIGNERI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	22 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		MARCHETTI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>) .	25 e <i>passim</i>
Seguito della discussione:		LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	25 e <i>passim</i>
(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale):		* MAGLIOCCHETTI (<i>AN</i>)	25, 39 e <i>passim</i>
BOSI (<i>CCD</i>)	16 e <i>passim</i>	RIGO (<i>Misto</i>)	25
ROTELLI (<i>Forza Italia</i>)	18 e <i>passim</i>	ZANOLETTI (<i>CDU</i>)	25, 92
BESOSTRI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	19 e <i>passim</i>	BUCCIARELLI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	25
D'ALESSANDRO PRISCO (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>) ..	19	MAGNALBÒ (<i>AN</i>)	26 e <i>passim</i>
* TIRELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	20, 94	BORTOLOTTO (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	28, 34, 44
ERROI (<i>PPI</i>)	20, 41	SPERONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indip.</i>)	30, 61
* AZZOLLINI (<i>Forza Italia</i>)	21, 42	LAURO (<i>Forza Italia</i>)	31
		PINGGERA (<i>Misto</i>)	32
		DI BENEDETTO (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>)	33, 56
		BRUNO GANERI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>)	37
		D'ONOFRIO (<i>CCD</i>)	42
		MARINI (<i>Misto</i>)	55, 62, 100
		TOMASSINI (<i>Forza Italia</i>)	60
		RIPAMONTI (<i>Verdi-L'Ulivo</i>)	62

* SALVI (Sin. Dem.-L'Ulivo)	Pag. 71
IULIANO (Misto)	75, 76
ANDREOTTI (PPI)	75
POLIDORO (PPI)	90
SCOPELLITI (Forza Italia)	93
GRECO (Forza Italia)	95
FERRANTE (Sin. Dem.-L'Ulivo)	98
PIERONI (Verdi-L'Ulivo)	99

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	104
------------------	-----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni	Pag. 105
--------------------	----------

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, VARIAZIONI. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2898

105

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Del Turco, De Benedetti, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, D'Urso, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Lo Curzio, Manara, Manconi, Mele, Miglio, Papini, Parola, Pettinato, Rocchi, Russo, Taviani, Toia, Valiani, Vedovato, Viviani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta, a Tirana, per attività dell'Assemblea della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Coviello, Curto, Figurelli, Gubert, Marino e Tarolli, a Brindisi e a Taranto, per l'indagine conoscitiva sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri l'Assemblea ha deliberato lo stralcio degli articoli 10 e 11.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali)

1. All'articolo 31, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità della seduta, le modalità di presentazione e discussione delle proposte».

2. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio ed i poteri a lui attribuiti di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.

3-ter. I consigli hanno autonomia funzionale e organizzativa, nelle forme e nei limiti stabiliti dallo statuto».

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute».

4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero pari di assessori, stabilito dagli statuti».

6. Fino all'adozione delle nuove norme statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo modificato dal comma 5 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero pari di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popo-

lazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;

b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

7. All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse.

8. All'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento possono inoltre disciplinare i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche».

9. All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo le parole: «rappresentano l'ente», sono inserite le seguenti: «, determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso».

10. Il comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti».

11. È abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611.

12. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla della spalla destra.

13. All'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «almeno due quinti dei consiglieri assegnati» sono inserite le seguenti: «, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,».

14. All'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, sopprimere le parole: «il numero dei consiglieri necessari per la validità della seduta».

12.1 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 31, dopo il comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le funzioni di assessore o consigliere provinciale o comunale non son compatibili con quelle di progettista, direttore dei lavori o collaudatori di opere pubbliche o private ubicate rispettivamente, nella provincia o nel comune, ovvero con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con l'esecuzione delle opere stesse

12.2 LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI,
RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il sindaco ed il presidente della provincia nominano con proprio decreto i tecnici di fiducia dell'ente per la redazione di progetti di opere pubbliche, direzione dei lavori e collaudi. Il decreto di nomina costituisce impegno di spesa e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5».

12.108

DI BENEDETTO

Al comma 2, sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

«3-bis. Nei consigli provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, lo statuto prevede e disci-

plina la figura del presidente del consiglio ed i poteri a lui attribuiti di convocazione del consiglio e di direzione di ogni sua attività. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

3-ter. I consigli hanno autonomia funzionale, organizzativa e contabile disciplinata dai regolamenti».

12.3

RIGO

Al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

12.4

GUBERT, RONCONI, FOLLONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire le parole da: «può prevedere» fino alla fine del periodo con le altre: «prevede e disciplina la figura del presidente del consiglio ed i poteri a lui attribuiti di convocazione del consiglio e di direzione di ogni sua attività».

12.5

BUCCIARELLI

Al comma 2, capoverso 3-bis, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

12.6

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, nel capoverso 3-bis richiamato, sostituire la parola: «può» con l'altra: «deve».

12.7

BOSI, CIRAMI, BRIENZA, FAUSTI

Al comma 2, capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai consiglieri e ai gruppi consiliari.».

12.8

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 2, capoverso 3-ter, sostituire la parola: «autonomia» con le altre: «competenza esclusiva sulla propria organizzazione interna».

12.9

ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. I consigli, in ogni caso, hanno autonomia funzionale e organizzativa e con regolamento disciplinano la gestione delle risorse finanziarie ed umane ad essi attribuite per il proprio funzionamento».

12.10 PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, RIPAMONTI, SARTELLI, SEMENZATO

Al comma 3, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza e le relative procedure per la mancata partecipazione alle sedute, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».

12.11 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

“1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore nel massimo ad un quinto dei componenti con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso o per difetto o mediante riduzione di una unità, necessari a raggiungere un numero pari di componenti».

12.12 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il numero di assessori di cui al comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142 del 1990, come modificato dal comma 5, è fissato nella misura massima pari alla metà del numero degli assessori stabilito nella lettera a) del successivo comma 6».

12.13 ROTELLI, PASTORE

Al comma 5, capoverso 1, in fine, aggiungere le parole: «entro il numero massimo fissato con legge regionale in relazione alla dimensione territoriale ed organizzativa dell'ente. Nelle more si applicano le disposizioni vigenti».

12.14 BESOSTRI

Al comma 5, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Nei comuni fino a 15.000 abitanti il sindaco può conferire deleghe anche ai consiglieri comunali per assolvere particolari compiti o curare specifici settori».

12.15

LAURO, SCHIFANI

Al comma 5, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La giunta dei comuni che sono anche stazione di cura, soggiorno e turismo è composta da un numero pari di assessori, non superiore nel massimo ad un terzo dei componenti, da calcolarsi sulla base dei criteri del presente comma».

12.16

LAURO, SCHIFANI

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: «non superiore» ovunque ricorrono inserire le seguenti: «comunque non inferiore».

12.17

BOSI, CIRAMI, BRIENZA, FAUSTI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole da: «non superiore a quattro» fino a: «100.000 abitanti» con le altre: «non superiore a sei membri nei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti».

12.18

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «non superiore a dieci» con le altre: «non superiore a sei»; le parole: «non superiore a dodici» con le altre: «non superiore a otto»; le parole: «non superiore a quattordici» con le altre: «non superiore a dieci»; le parole: «non superiore a sedici» con le altre: «non superiore a dodici».

12.19

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 6, lettera b), sostituire rispettivamente: «otto» con: «sei»; «dieci» con: «otto»; «dodici» con: «dieci».

12.20

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il sindaco ed il presidente della provincia, ove lo ritengano opportuno, possono rispettivamente integrare la composizione della giunta comunale e della giunta provinciale nominando un ulteriore numero di assessori sino ai limiti previsti dal precedente comma 6».

12.101

DI BENEDETTO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«Al secondo capoverso del comma 2 dell'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la parole: «consiglio», sono inserite le seguenti: «nella seconda seduta successiva all'elezione da tenersi entro trenta giorni dalla prima.»»

12.500 LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, PETTINATO, SEMENZATO, SARTO, RIPAMONTI

Al comma 8, capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «Entro cento giorni dalla prima seduta del consiglio», sostituire la parola: «sentita» con le altre: «su deliberazione conforme della» e sopprimere il secondo periodo.

12.21 ROTELLI, PASTORE

Al comma 8, capoverso 2-bis, dopo la parola: «mandato» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle azioni e dei progetti relativi alle politiche di pari opportunità».

12.22 IL GOVERNO

Al comma 8, capoverso 2-bis secondo periodo, sostituire le parole: «alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche» con le seguenti: «alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori».

12.100 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, BARBIERI, DE GUIDI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, PASSIGLI, PELELLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«All'articolo 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente comma:

1-bis) Il sindaco ed il presidente della provincia determinano di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dell'ente. A tal fine, nominano con proprio decreto il difensore di fiducia dell'Ente. Il decreto di nomina costituisce impegno di spesa e diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5.»

12.23 (Testo corretto) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 10, capoverso 3, sostituire le parole: «della disciplina eventualmente adottata» con le altre: «dei criteri eventualmente indicati».

12.24

ROTELLI, PASTORE

Al comma 12, sostituire le parole: «di colore azzurro» con le altre: «dei colori della bandiera della provincia».

12.103

GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA,
CALLEGARO, FIRRARELLO

Al comma 12 sopprimere le parole: «della spalla destra».

12.25

BESOSTRI

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Nel comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15 maggio 1997 n. 127 sono soppresse le parole "della spalla destra"».

12.26

BESOSTRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il termine di cui all'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, da ultimo prorogato al 31 dicembre 1995 dall'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Entro il termine del 30 giugno 1998, possono aderire all'iniziativa formale per l'istituzione della nuova provincia anche altri comuni facenti parte dell'area territoriale per la quale detta iniziativa è stata già promossa ed attuata, nei termini e secondo le modalità previste dal citato comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il decreto legislativo ivi previsto definisce la denominazione, la città o le città capoluogo e l'area della circoscrizione provinciale, osservando i criteri e gli indirizzi stabiliti dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le delibere dei consigli comunali indicano la delimitazione della provincia e la città o le città capoluogo della stessa».

12.27

BRUNO GANERI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle città ed i relativi interventi. A tal fine possono altresì richiedere apposite riunioni del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici».

12.0.100a

VILLONE

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 1 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le seguenti cifre sono così rispettivamente modificate:

“60” con “80”;
“50” con “60”;
“46” con “50”;
“40” con “45”;
“30” con “35”;
“20” con “25”;
“16” con “20”;
“12” con “16”».

12.0.1

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «ne dà comunicazione al prefetto» «con le parole: «ne dà comunicazione al presidente della provincia».

12.0.200/1

TIRELLI, SPERONI

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «che dispone per lo scioglimento del consiglio» «con le parole: «che dispone la nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti relativi».

12.0.200/2

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici”.

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che dispone per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane”.

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove previsto, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere introdotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al comma 3 per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati e trasmessi alla regione, provincia o altro ente locale, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere *c-bis*) e *2-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.200

ERROI, VERALDI, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Pianificazione urbanistica)

1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

“*c-bis*) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici”.

2. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c-bis*) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio di adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia le procedure per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane”.

3. L'approvazione dello strumento urbanistico e delle relative varianti da parte della regione e, ove previsto, della provincia o di altro ente locale, avviene entro e non oltre centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere introdotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *c-bis*), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione.

4. I termini di cui al comma 3 per l'approvazione degli strumenti urbanistici e relative varianti già adottati e trasmessi alla regione, provincia o altro ente locale, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c-bis) e 2-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

12.0.703

AZZOLLINI

All'emendamento 12.0.700, alla lettera b), dopo le parole: «commissioni consiliari» aggiungere le seguenti: «e non consiliari».

12.0.700/1

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

«4-bis. Gli statuti degli enti locali disciplinano:

a) il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze, mozioni;

b) la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia;

c) il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni preposti alla gestione dei servizi pubblici locali, nonchè in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge».

12.0.700

BOSI, BRIENZA, D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, NAPOLI Roberto, FAUSTI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 34 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo la parola: "giunte" aggiungere le seguenti: "ed i consiglieri"».

12.0.100 (Già 18.0.17)

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

“Il comma 39 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato”».

12.0.101 (Già 18.0.18) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

Al comma 46 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo la parola: “comuni”, sono inserite le seguenti: “, ovvero chiedere all'organo di controllo, entro cinque giorni dalla pubblicazione, l'annullamento degli stessi, indicando espressamente le norme ambientali violate”».

12.0.102 (Già 18.0.19) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

LUBRANO DI RICCO. Anche da parte mia si intendono illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Si intendono illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Di Benedetto, Rigo, Gubert, Bucciarelli e Pasquali.

BOSI. Signor Presidente, vorrei brevemente illustrare il senso dei miei emendamenti.

Il complesso di emendamenti che abbiamo presentato come Gruppo del Centro cristiano democratico all'articolo 12 si muove nel senso di meglio definire il ruolo, i poteri dei consiglieri e delle assemblee elettive. Noi siamo convinti che l'esigenza di rendere maggiormente efficiente la struttura comunale, che ha ispirato la legge n. 142 del 1990 e poi gli ultimi provvedimenti Bassanini, abbia prodotto come conseguenza una eccessiva compressione del ruolo delle assemblee elettive e dei consiglieri. In alcuni dei provvedimenti ai quali prima ho fatto riferimento si è addirittura cercato di esorcizzare il consiglio comunale, temendo che un suo ruolo fosse fonte di maggiori difficoltà nelle decisioni. Ora,

io credo che dopo una lunga sperimentazione del sistema delineato dalla legge n. 142 e dalle leggi successivamente intervenute, si possa tranquillamente compiere, in maniera serena, un'analisi sulla vita degli enti locali ed affermare che l'elezione diretta del sindaco ed i poteri ad esso attribuiti, rimarcati con gli ultimi provvedimenti Bassanini, laddove il sindaco addirittura può scegliere il segretario comunale, tutti i collaboratori, non solo gli assessori, ha delineato un quadro che mette sicuramente il comune al riparo rispetto al rischio della paralisi e della non decisione.

Adesso si deve però considerare che questa situazione ha prodotto come conseguenza un affievolimento dei diritti dei consiglieri, una compressione del ruolo del consiglio comunale che rischia di frustrare la partecipazione. Per chi come noi crede moltissimo nel ruolo del comune quale momento di partecipazione e quindi di realizzazione della vita democratica, questo fatto, cioè che si verifichi una emarginazione, una marginalizzazione del ruolo del consiglio comunale e dei consiglieri comunali, preoccupa fortemente. Noi temiamo, in sostanza, che venga frustrata l'istanza partecipativa dei cittadini alla vita democratica. Di ciò si hanno numerosi e concordi riscontri, laddove, ad esempio, rimane sempre più difficile trovare persone disponibili a fare i consiglieri comunali; questa funzione, addirittura, viene da molti rifuggita.

Noi dobbiamo mettere mano a questo stato di cose; l'occasione del disegno di legge di revisione della legge n. 142 è assai propizia, e quindi abbiamo presentato alcuni emendamenti che mirano, con l'introduzione di un articolo 12-*bis*, a definire con chiarezza il potere ispettivo del consiglio comunale e dei consiglieri, a far sì che si dia sostanza al potere di controllo delle minoranze.

È vero che la maggioranza – segnatamente sindaco e giunta – ha il dovere di gestire e di governare, ma è pur vero che in una assemblea elettiva deve ritrovarsi il potere di controllo degli atti dell'esecutivo, e qui il controllo francamente è pressochè nullo. È stato eliminato il comitato regionale di controllo, non è più previsto quel controllo di legittimità che in certo modo veniva svolto dai segretari comunali, dunque l'unico controllo possibile è quello politico attraverso la presenza dei rappresentanti delle minoranze negli organi che devono gestire l'amministrazione, ad esempio a livello dei sindaci revisori. Il collegio dei sindaci revisori ha una propria funzione di controllo dell'amministrazione. Noi abbiamo presentato un emendamento – e siamo anche disponibili a discuterne con il Governo e con il relatore – nel quale si prevede la facoltà per la minoranza di indicare il presidente del collegio dei sindaci revisori, come effettiva garanzia di controllo per le minoranze. Altrimenti la funzione di controllo non si capisce in che cosa possa essere trovata, in che cosa si possa sostanziare.

L'ultimo emendamento che vorrei illustrare riguarda la questione della presidenza del consiglio comunale. Il fatto che gli statuti prevedano in grandissima parte dei comuni la figura del presidente del consiglio comunale o del consiglio provinciale, non deve farci dimenticare che in molti comuni e in molte province una visione della maggioranza, che cerca di prevaricare o di soffocare il ruolo delle minoranze, porta come

conseguenza al fatto che non si prevede nello statuto la figura del presidente del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Noi riteniamo che questo sia un fatto grave, perchè nella cultura partecipativa, democratica, autonomistica del nostro paese non può esserci soltanto il sindaco (che è sicuramente espressione di democrazia diretta, e quindi ineccepibile referente della volontà popolare), ma deve essere considerato anche il consiglio comunale, altrettanto espressione di un suffragio universale. Se il consiglio comunale non è tutelato anche con una propria capacità di autogoverno e di autoamministrazione, e se non si prevede la possibilità che tutto ciò avvenga con un presidente come figura di rappresentanza di un livello istituzionale, temiamo che questo processo di svuotamento della partecipazione, di mortificazione e di compressione del ruolo delle assemblee elettive non sia più governabile. Ecco perchè chiediamo che negli statuti sia inserita non già la facoltà di prevedere la figura del presidente del consiglio comunale, ma un obbligo previsto per legge.

Per quanto riguarda questa enunciazione vi sono numerosi emendamenti, per altro non presentati soltanto da noi, ma da numerosi Gruppi, anche della maggioranza; so che vi sono probabilmente problemi in ordine alla relativa copertura finanziaria, però credo che questa Assemblea debba avere chiaro che l'attuale occasione della revisione della legge n. 142 è importante nella misura in cui si ristabilisce la centralità del consiglio comunale, del ruolo dei consiglieri comunali e della tutela dei diritti delle minoranze, perchè la partecipazione sia garantita.

Nel momento in cui abbiamo privilegiato l'efficienza non abbiamo affermato un principio contrario alla democrazia, ma se privilegiare l'efficienza significa invece comprimere la voglia, il gusto e l'importanza della partecipazione dal basso, dico di fare attenzione perchè stiamo mutando geneticamente i tratti della nostra democrazia. È allora inutile schierarsi, come talvolta ad esempio ha fatto la Sinistra, contro l'idea del presidenzialismo, di un *premier* forte eletto direttamente dai cittadini quando poi, ad altri livelli, il sindaco, il *dominus* dell'amministrazione comunale, ha tali e tanti poteri da soverchiare, comprimere, addirittura annientare ed annullare il ruolo del consiglio comunale. Mi domando allora che tipo di democrazia sarebbe mai questa.

Signor Presidente, credo che in questo senso l'Aula del Senato saprà, attraverso l'approvazione degli emendamenti, apporre i correttivi necessari all'impostazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ho il dovere di ricordare al senatore Rotelli, presentatore degli emendamenti 12.9, 12.13, 12.21 e 12.24, che il Gruppo cui appartiene, dati i tempi contingentati, dispone per ora meno di 7 minuti.

ROTELLI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti da me presentati per la sola considerazione da lei svolta, immaginando che la stessa venga fatta valere nei confronti di tutti i Gruppi.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Rotelli.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo.

BESOSTRI. Signor Presidente, con l'emendamento 12.14 si vuole evitare che il consiglio comunale possa determinare nel proprio statuto il numero degli assessori senza alcun limite. L'articolo 12, infatti, consente, anche se sarà un'ipotesi rara, che il numero degli assessori sia uguale o pari alla metà di quello dei consiglieri.

Ritengo perciò che, se non vogliamo fissare a regime un numero massimo di assessori, sia quanto meno necessario rinviare ad un'altra fonte, così che questo numero sia commisurato alle dimensioni dell'ente ed alla sua effettiva necessità di organizzazione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.15 e 12.16 presentati dal senatore Lauro si intendono illustrati.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.18, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.22.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 12.100 per chiarire il carattere relativamente innovativo della proposta. Il ragionamento che ad essa sottende è quello che è stato svolto anche da altri colleghi e pertanto non lo approfondisco ulteriormente: nel momento di una lettura e revisione della legge n. 142 è sembrato a tutti opportuno, a partire dal Governo che ha proposto il disegno di legge n. 1388, attenuare alcuni aspetti che non hanno corrisposto agli intendimenti e all'interesse complessivo del funzionamento degli enti locali.

Con l'emendamento 12.100 si tende a definire meglio alcuni passaggi che individuano la possibilità di un rapporto e di una comunicazione – la definirei così – tra consiglio comunale, componente elettiva dell'ente locale, e sindaco e assessori fermo restando il nuovo carattere che la legge n. 142 del 1990 attribuisce all'incarico di assessore, ma tenendo conto della necessità di un rafforzamento di rapporto democratico tra eletti dai cittadini, quali sono i consiglieri comunali, e nominati dal sindaco, quali sono gli assessori. Ciò deve avvenire non tanto o non solo sul piano teorico quanto soprattutto sulla base dell'esperienza che vi è stata in questi anni, che ha visto un'eccessiva separazione dell'attività e della responsabilità dei singoli assessori nelle competenze loro attribuite dai sindaci addirittura rispetto alla conoscenza e possibilità di intervento dei consigli comunali e dei singoli consiglieri con riferimento ai progetti e all'attuazione delle linee programmatiche.

Credo sia importante che noi sottolineiamo la possibilità di intervento dei consigli comunali sui vari passaggi: la presentazione dei programmi, e quindi la loro definizione; l'adeguamento tempestivo dei programmi stessi e la verifica della loro realizzazione. Mi sembra che que-

sti siano i tre punti attraverso i quali si può svolgere quel ruolo di controllo e di partecipazione propositiva che la legge n. 142 non ha certo negato ai consigli comunali.

È bene, a parere del Gruppo della Sinistra Democratica che ha presentato l'emendamento 12.100, che si proceda alla costruzione di un rapporto e di una relazione, anche sul terreno della verifica della realizzazione dei programmi da parte sia del sindaco sia degli assessori.

È questa la *ratio* del nostro emendamento e gli obiettivi che vorremmo raggiungere.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.27.

VILLONE, *relatore*. Anch'io, signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.2.0.100a.

* TIRELLI. Signor Presidente, vorrei approfittare del tempo a mia disposizione per osservare come in quest'Aula mi sembra non vi sia grande attenzione verso il disegno di legge che stiamo esaminando.

Non dico che abbiamo riservato una «corsia preferenziale» al disegno di legge n. 1388, però, comprendendo l'importanza di apportare modifiche anche minime, non abbiamo attuato la nostra solita tecnica di dilazionare i tempi. Anche se si dice che noi non abbiamo rispetto per queste istituzioni, abbiamo comunque rispetto del fatto che i cittadini abbiano delle garanzie e che quindi in quest'Aula vi sia una partecipazione di colleghi quando si discute di riforme degli enti locali. Comprendo che, avendo stralciato gli articoli 10 e 11 e in precedenza anche quelli che riguardavano le norme elettorali, sia caduta di molto la tensione, ma riteniamo che ci debba essere più attenzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti da noi presentati, li do per illustrati e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

ERROI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, l'emendamento 12.0.200 vuol dare per un verso certezza alla normativa sugli strumenti urbanistici generali, imponendo ai comuni l'adozione degli stessi entro date determinate, a pena di sanzioni; per altro verso intende ovviare ad uno dei più grandi inconvenienti della pianificazione urbanistica, cioè il decorrere di tempi molto lunghi per l'approvazione da parte delle regioni degli strumenti urbanistici già adottati dai comuni. Infatti, sono previsti termini perentori sia per la prima adozione sia per l'approvazione da parte della regione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, decorsi infruttuosamente i quali gli strumenti si intendono approvati.

Nel quadro di una riforma in senso federale dello Stato, la norma conferisce certezza nei rapporti tra comuni e regioni e reca un qualificante contributo allo snellimento delle procedure in materia di pianificazione urbanistica, nonchè alla formazione di un quadro di certezze normative per i cittadini e per gli operatori, considerata soprattutto la profonda crisi in cui versa l'edilizia, un comparto che malgrado tutto non

riesce a decollare; e sì che questo Governo sta cercando di eliminare tutti quegli ostacoli di intralcio. Tuttavia, è un fatto: solo nella regione Puglia ci sono 150.000 disoccupati nel settore.

Ritengo pertanto che l'accoglimento del nostro emendamento sarebbe un segnale forte del Governo sia verso gli imprenditori sia verso gli operai del settore edile.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini intende illustrare l'emendamento 12.0.703? Ricordo anche a lei – ho il dovere di farlo – che il suo Gruppo ha a disposizione poco meno di sette minuti.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, intervengo rapidissimamente – anche perchè l'emendamento da me presentato è simile a quello del collega Erroi – per ricordare all'Aula che l'emendamento 12.0.703 trasfonde delle norme già contenute in decreti-legge proposti anche dall'attuale Governo che, a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale, sono stati abbandonati. Pertanto, quello contenuto nella mia proposta è un programma che viene da lontano e che merita accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori ritirare l'emendamento 12.1; infatti, ritengo preferibile la scelta normativa del testo in esame che garantisce una maggiore flessibilità.

Invito al ritiro anche per quanto riguarda l'emendamento 12.2, diversamente il mio parere è contrario, in quanto, nonostante sia senz'altro condivisibile l'ispirazione che sottende questa proposta, credo comunque che essa sia tale da produrre effetti al di là delle intenzioni. Parere contrario sull'emendamento 12.108 perchè il funzionamento in concreto della disciplina attuale non mi risulta che abbia dato luogo a particolari problemi; non sono certo poi dell'obiettivo effettivo di questa proposta.

Vi sono poi gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7, relativi alla previsione di una figura obbligatoria di presidente del consiglio, sui quali per altro è stato espresso un parere contrario della Commissione bilancio proprio per la obbligatorietà della previsione. Invito pertanto tutti i presentatori dei suddetti emendamenti al ritiro, ritenendo in ogni caso preferibile una flessibilità affidata allo statuto per quanto riguarda tale figura.

Parere favorevole all'emendamento 12.8. Parere contrario, a meno di una riformulazione che eventualmente il Governo potrà avanzare, sugli emendamenti 12.9 e 12.10 relativi alla autonomia del consiglio. Ripeto, parere contrario per ora, ma favorevole ad una eventuale riformulazione del Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.11 e contrario per quanto riguarda tutti gli emendamenti, a partire dal 12.12, che fissano in modo tassativo il numero degli assessori. Mi sembra preferibile la scelta del testo di un rinvio allo statuto con una griglia dettagliata da applicare

in via transitoria. Non credo siano da temere quelle conseguenze disastrose paventate dal collega Besostri e comunque non ritengo che possiamo porre in essere discipline tenendo a mente quelle ipotesi così devastanti che egli prospettava: preferisco fidarmi degli istituti di autonomia.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.15, 12.16 e 12.17; chiedo ai presentatori di ritirare gli emendamenti 12.18, 12.19 e 12.20 e sono contrario all'emendamento 12.101.

Chiederei ai presentatori una riformulazione del 12.500. Il testo si riferisce all'esposizione programmatica del sindaco e a me pare che la proposta che questa si debba svolgere nella seconda seduta successiva alla elezione, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, prevede un termine troppo breve perchè l'esposizione programmatica stessa possa essere qualcosa di diverso dalla mera lettura del programma amministrativo, come oggi accade. Allora, se quel termine di 100 giorni previsto nel testo sembra troppo lungo possiamo abbreviarlo a 60 giorni, ma lasciando un pò di tempo in più in modo tale che sia effettivamente possibile una elaborazione programmatica, visto che nel giro di due o tre settimane non si può realizzare qualcosa di significativo in questo senso. Chiederei ai colleghi di riformulare il loro emendamento tendendo alla correzione in senso limitativo del termine di 100 giorni previsto nel testo, per esempio a 60 giorni; sarei favorevole ad un'ipotesi di questo genere che mantenga però lo schema normativo previsto dal testo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.21, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 12.22 e 12.100. Sull'emendamento 12.23 mi sono già espresso perchè è una proposta molto vicina a quella di un precedente emendamento; invito i presentatori a ritirarlo. Sono favorevole all'emendamento 12.24, mentre mi rimetto all'Aula sull'emendamento 12.103 che attiene al colore della bandiera, come anche sugli emendamenti 12.25 e 12.26. Sull'emendamento 12.27 mi rimetto al parere del Governo, perchè mi sembra corretto che in questa materia prevalgano le considerazioni dell'Esecutivo.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.200/1, 12.0.200/2, 12.0.200, 12.0.703 e 12.0.700/1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.0.700. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.0.100, 12.0.101 e 12.0.102.

PRESIDENTE. Invito ora la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **VIGNERI**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette all'Assemblea sull'emendamento 12.1 che interpreta nel senso di uno spostamento di competenza dal regolamento allo statuto; invita a ritirare l'emendamento 12.2, altrimenti il parere è contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti 12.108 e 12.3, sul quale la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario. Poichè nell'ultima parte tale emendamento pone un tema già contenuto negli emendamenti 12.9 e 12.10, il Governo propone ai presentatori, in particolare ai senatori Ro-

telli e Pieroni, una riformulazione che dovrebbe corrispondere, nelle intenzioni del Governo, alle esigenze espresse in questi due emendamenti e nell'ultima parte dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Rigo. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7; favorevole nella sostanza all'emendamento 12.8, anche se ne propone una riformulazione come novella all'articolo 31 della legge n. 142, come comma aggiuntivo dopo l'attuale comma 7-*bis*, il cui testo è stato distribuito.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, personalmente non l'ho ricevuto; non ritengo pertanto sia stato distribuito.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi correggo, signor Presidente. Il testo è a conoscenza dei presentatori.

PRESIDENTE. In tal caso si proceda alla sua distribuzione, per favore.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se i presentatori accettano la mia proposta, l'emendamento 12.10 verrà riformulato in modo da soddisfare anche le esigenze poste dall'emendamento 12.9. Consegno il testo alla Presidenza.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 12.11, anche se propone una piccola correzione formale in questo senso: «6-*bis*. Lo Statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative».

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18. In relazione all'emendamento 12.16, che pone il problema dei comuni turistici, il Governo osserva che non si può accogliere questo emendamento nè nell'attuale stesura in cui si parla di stazioni di cura, soggiorno e turismo nè in una diversa denominazione in cui si parlasse di comune turistico perchè nè l'una nè l'altra definizione sono oggi presenti nell'ordinamento. Il Governo aggiunge anche che il problema dei comuni turistici probabilmente va al di là di un allargamento del numero degli assessori; quindi non sarebbe sfavorevole al fatto che i presentatori dell'emendamento sollevassero il problema dei comuni turistici attraverso un ordine del giorno in modo che su questo anche il Governo sia invitato a lavorare per il futuro.

Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19, 12.20, 12.101. Quanto all'emendamento 12.500 il Governo vedrebbe con favore non la fissazione della seduta in cui obbligatoriamente deve essere presentato il programma ma un accorciamento dell'attuale termine, fissato in 100 giorni. Se non erro, il relatore ha già proposto il termine di 60 giorni, sul quale il Governo sarebbe d'accordo.

Il parere è contrario sull'emendamento 12.21 e favorevole sull'emendamento 12.100 mentre si rimette all'Aula per l'emendamento 12.23 nel testo corretto; ancora favorevole all'emendamento 12.24 e contrario all'emendamento 12.103.

La contrarietà deriva dal fatto che la decisione sul colore azzurro è stata adottata dall'Unione delle province italiane, per quanto è a mia conoscenza; quindi non credo che il Parlamento debba intervenire su questa scelta e stabilire diversamente il colore.

Il Governo si rimette all'Aula sugli emendamenti 12.25 e 12.26, mentre è favorevole all'emendamento 12.0.100a e contrario agli emendamenti 12.27, 12.0.1, 12.0.200/1 e 12.0.200/2.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.200, che è senza dubbio interessante e importante, il Governo desidera svolgere qualche considerazione. L'esigenza di trovare un sistema sollecitatorio affinché i comuni che ancora non hanno un piano regolatore effettivamente lo adottino è estremamente seria e importante; il problema è che lo strumento suggerito presenta degli inconvenienti di non poco conto, perchè si presta a delle strumentalizzazioni ad opera delle opposizioni e quindi potrebbe comportare lo scioglimento del consiglio per il fatto che lo stesso non approva il piano regolatore proposto dal sindaco e dalla giunta. Mentre nel caso di mancata approvazione di bilancio la disciplina attuale consente una via d'uscita per il sindaco, il quale può chiedere la nomina di un commissario *ad acta*, in questo caso non c'è neppure questa soluzione. Quindi i rischi dal punto di vista del Governo sono valutati come consistenti ed è per questa ragione che questa soluzione non viene considerata accettabile.

Anche in questo caso, se non siamo maturi per introdurre un testo, si potrebbe approvare un ordine del giorno e il Governo sarebbe favorevole che venisse attirata l'attenzione su questo tema.

Il Governo è contrario all'emendamento 12.0.700/1, favorevole nelle linee generali al 12.0.700, mentre è contrario agli emendamenti 12.0.100, 12.0.101 e 12.0.102. A questo proposito il Governo tiene a mettere in evidenza una circostanza. Questi ultimi tre emendamenti si riferiscono tutti ad una correzione della legge n. 127 del 1997; il ministro Bassanini ha presentato un apposito disegno di legge per introdurre modifiche, integrazioni e correzioni alla legge n. 59 e alla legge n. 127 entrambe del 1997. Il relativo testo è già stato approvato in Commissione alla Camera e si trova attualmente all'esame dell'Aula; credo che in questa sede non possiamo compiere l'operazione correttiva della legge n. 127, dato che a tale scopo esiste già un canale parlamentare apposito, che oltretutto ha la condizione giuridica di collegato alla legge finanziaria, quindi avrà anche un percorso preferenziale.

Per questa ragione, il Governo invita i presentatori di tutti gli emendamenti, anche successivi, che vogliono correggere la legge n. 127 a ritirarli: avranno presto la possibilità di presentarli sul testo che a metà febbraio arriverà all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, per quanto riguarda l'emendamento 12.0.703 immagino valga quanto ha detto sull'emendamento 12.0.200, dato che sono quasi identici.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È così, signor Presidente. Valgono le stesse considerazioni.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MARCHETTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.1.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.108 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 12.3. Poichè non vedo il senatore Rigo, se nessuno lo fa proprio lo consideriamo ritirato.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, il Gruppo Alleanza Nazionale intende fare proprio l'emendamento.

PRESIDENTE. Le ricordo che c'è un invito a ritirare l'emendamento e che il Governo su di esso ha espresso parere contrario.

MAGLIOCCHETTI. Questo è ininfluenza, è una decisione che prendiamo autonomamente.

FERRANTE. Signor Presidente, il senatore Rigo è presente in Aula!

PRESIDENTE. Senatore Rigo, non l'ho vista, mi dispiace. Ho dato per ritirato il suo emendamento che poi è stato fatto proprio da Alleanza Nazionale. Vorrei sapere, essendo lei presente in Aula, che cosa intende fare riguardo all'emendamento 12.3.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, visto che è presente il senatore Rigo, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma all'emendamento.

RIGO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Avendo manifestato questa intenzione il senatore Rigo, l'emendamento è da considerarsi ritirato.

I presentatori mantengono l'emendamento 12.4?

ZANOLETTI. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.6.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, noi saremmo anche disposti a ritirare l'emendamento, però gradiremmo che su tutta questa materia, che era contemplata anche nell'emendamento 12.3, prima parte, fosse adottato un ordine del giorno per unificare le proposte e per rafforzare l'idea che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti dei consigli siano necessari. Chiunque partecipi a queste assemblee nota la necessità, soprattutto quando c'è uno sbilancio culturale tra la figura del sindaco e la giunta da una parte e i consiglieri dall'altra, di una figura che rappresenti l'assemblea.

Chiedo pertanto al Governo ed al relatore se sia possibile formulare un ordine del giorno per poter poi ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta testè avanzata dal senatore Magnalbò.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, se si ritiene che sia utile io penso che sarebbe del tutto accettabile un ordine del giorno in cui il Senato, dicendo appunto che la materia è ben affidata all'autonomia statutaria, esprimesse però l'avviso che per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia ben esercitata l'autonomia con l'istituzione del presidente; la metterei così.

Con questa formulazione risulterà che noi rispettiamo l'autonomia, ma riteniamo che sopra quella soglia sia correttamente esercitata prevenendo l'istituzione di questa figura. Questa soluzione sarebbe per me assolutamente accettabile.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo condivide l'opinione espressa dal relatore e ritiene opportuno che su tale questione sia attirata l'attenzione con un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Possiamo dunque attendere la formulazione di un ordine del giorno e considerare ritirato l'emendamento 12.6.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del relatore e del Governo, anche perchè condivido il principio espresso ora dal senatore Villone per quanto concerne il regolamento e lo statuto dei vari enti: è da lì che deve partire l'iniziativa. Mi riservo pertanto di presentare un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 12.6.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, anche lei ritira l'emendamento 12.7?

BOSI. Signor Presidente, mi associo alla proposta di presentare al posto dell'emendamento un ordine del giorno. Devo però aggiungere

qualcosa. Noi contribuiremo a formulare questo ordine del giorno, però, siccome si tratta di questione di principio e poichè sono state avanzate questioni di natura contabile e fiscale, credo che (nell'eventualità che il problema venga risolto nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento), sarebbe importante un assenso del Senato come impegno al voto in seconda lettura. Si tratterebbe di un'affermazione importante, perchè una cosa sono i problemi di natura finanziaria, altra cosa sono le questioni di principio alle quali attribuiamo molta importanza.

PRESIDENTE. Quanto lei chiede mi pare complicato e non ho neppure ben capito. È stato proposto da parte del relatore di presentare un ordine del giorno: lo accetta? La sua è una dichiarazione agli atti sull'accettazione di quell'ordine del giorno o chiede una diversa formulazione?

BOSI. Ho posto il problema non tanto per lasciare una dichiarazione agli atti, quanto per avere un parere del relatore e possibilmente del Governo, perchè sono state poste – lo ripeto – questioni di copertura finanziaria non risolvibili al Senato, ma possibilmente ed auspicabilmente risolvibili alla Camera. Quindi, nell'ipotesi di una seconda lettura da parte del Senato, sarebbe importante l'esistenza di un pronunciamento di natura politica in favore dell'istituzione del presidente del consiglio comunale. Siccome il punto non mi è del tutto chiaro, dovendo ancora essere formulato l'ordine del giorno ho chiesto di conoscere l'opinione del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Relatore e Governo non sono obbligati ad esprimere questa opinione, ma se intendono dire cosa pensano nel caso in cui il Senato fosse chiamato ad un nuovo esame, ne hanno facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mi chiede di leggere il futuro?

PRESIDENTE. Io le chiedo di rispondere al senatore Bosi, se vuole.

* VILLONE, *relatore*. Posso dire che se la Camera approvasse l'istituzione obbligatoria, come relatore non farei guerra su questo punto. Posso lasciare questa dichiarazione agli atti, non credo di poter dire di più.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 12.7 s'intende ritirato. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.8.

Ricordo che il Governo ha proposto una nuova formulazione di tale emendamento. Invito al senatore segretario a darne lettura.

CORTELLONI, *segretario*. «All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 7-bis, inserire il seguente comma: 7-ter. Il

presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio».

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, è d'accordo con questa riformulazione?

MARCHETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 12.8.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.8, nella nuova formulazione, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda gli emendamenti 12.9 e 12.10, il Governo ha proposto una nuova formulazione dell'emendamento 12.10 che, se viene accettata dai presentatori, sarebbe sostitutiva anche dell'emendamento 12.9.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

CORTELLONI, *segretario*.

Al comma 2, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata con regolamento approvato da maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il proprio funzionamento».

PRESIDENTE. Senatore Rotelli ritira l'emendamento 12.9?

ROTELLI. No, signor Presidente, in quanto ritengo che il concetto di autonomia non possa essere impiegato relativamente agli organi ma soltanto relativamente ai soggetti. È questo il motivo per cui non ritiro l'emendamento 12.9 e non ritengo di accogliere la riformulazione dell'emendamento 12.10 testè proposta.

PRESIDENTE. Senatore Bortolotto, accetta la riformulazione dell'emendamento 12.10 proposta dal Governo?

BORTOLOTTO. Sì, signor Presidente, la riformulazione è pienamente soddisfacente e riprende *in toto* l'obiettivo proprio del mio emendamento ed anche – mi pare – di quello presentato dal senatore Rotelli che però, naturalmente, ha il diritto di dire quello che crede.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 12.10.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a tale riformulazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Vigneri. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, mi rivolgo a tutti i colleghi che stanno seguendo la questione; ritengo che se eliminassimo il termine «autonomia» dal testo dell'emendamento sostituendolo con l'espressione «propria competenza» in sostanza non avverrebbe nulla di diverso da quanto noi, nella nostra ignoranza, intendevamo proporre. Segnalo quindi che per il Governo la formulazione dell'emendamento 12.10 potrebbe essere ulteriormente modificata in questi termini:

Al comma 2, sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. I consigli sono dotati di propria competenza funzionale e organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento».

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, a questo punto si ritiene soddisfatto?

ROTELLI. Sì, signor Presidente, sono pienamente soddisfatto e ringrazio la rappresentante del Governo, sempre sensibile e che non ho mai ritenuto ignorante.

Ritiro pertanto l'emendamento 12.9.

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'emendamento 12.10, nella nuova, ulteriore formulazione, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.11; il Governo ha espresso in merito parere favorevole a condizione di una piccola modifica, ossia che dopo le parole: «alle sedute», siano spostate le seguenti: «e le relative procedure».

Invito il relatore a pronunciarsi su tale proposta.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, la materia è ancora disciplinata dal vecchio regio decreto n. 148 del 1915, sarebbe opportuna una clausola specifica di abrogazione dell'articolo 289 del regio decreto citato. Propongo quindi di accantonare l'emendamento per completarlo con l'abrogazione espressa di tale norma, altrimenti nell'ordinamento vi sarebbero due norme in contrasto. Certamente si applicherebbero le regole sull'abrogazione implicita e la norma successiva abrogerebbe la precedente, però ritengo preferibile comunque rendere esplicita tale abrogazione così da evitare interpretazioni difformi ed eliminare con sicurezza una norma decisamente obsoleta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Vigneri. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'articolo 29 del disegno di legge n. 1388 abroga interamente il testo unico del 1915 ed è per questo che nell'articolo 12 è stata riproposta la vecchia norma. A questo riguardo il Governo ha ritenuto che il testo proposto dal senatore Marchetti sia migliore e più preciso rispetto a quello originale del disegno di legge e pertanto ho già espresso parere favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, si ritiene soddisfatto?

SPERONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.11, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.12, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.13, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.14, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 12.15.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 12.15.

Tenuto conto delle parole espresse dal Sottosegretario, e cioè che il turismo oltre ad essere un prodotto è un servizio, e che quindi vi è la necessità di inserire specie nei comuni più piccoli un assessore al turismo, accolgo l'invito a trasformare l'emendamento 12.16 in un ordine del giorno che impegni in tal senso il Governo attraverso la legge quadro sul turismo attualmente all'esame della Commissione industria o attraverso la delega contenuta nella legge n. 59 – la cosiddetta legge Bassanini –. Sono d'accordo con tale invito se il relatore e il rappresentante del Governo si impegnano ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Mi pare che il Governo avesse già proposto la trasformazione dell'emendamento 12.16 in un ordine del giorno, ma l'importante è capire quali sono i contenuti condivisi, dal momento che non ho alcun testo di tale ordine del giorno.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a tal proposito vorrei richiamare quanto ho già detto poc'anzi. Il Governo riconosce che esiste un problema dei comuni turistici, anche se oggi tale definizione non esiste nell'ordinamento e quindi non si sa bene cosa voglia dire.

Il Governo ha anche aggiunto che non crede che il problema dei comuni turistici sia semplicemente quello di nominare un assessore in più; di conseguenza, non vorrei che l'ordine del giorno richiamasse semplicemente il discorso del numero degli assessori.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, concordo con quanto ha detto la rappresentante del Governo. Sottolineo il fatto che, essendo la regola ormai acquisita nel testo, e cioè che per determinare il numero degli assessori si deve far riferimento allo statuto, essendo la cosa bella dell'autonomia che a casa propria ognuno decide come vuole, i comuni turistici si daranno il numero di assessori che riterranno opportuno.

PRESIDENTE. A questo punto, invito il senatore Lauro a far pervenire alla Presidenza il testo di tale ordine del giorno, ne darò lettura ed eventualmente lo voteremo prima di passare alla votazione dell'articolo 12 nel suo complesso.

Senatore Bosi, dal momento che vi è anche il parere contrario della 5ª Commissione permanente, intende ritirare l'emendamento 12.17?

BOSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 12.18?

PINGGERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, accoglie l'invito che le è stato rivolto dal relatore a ritirare l'emendamento 12.19?

MARCHETTI. No, signor Presidente, insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.19, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Marchetti, anche per quanto riguarda l'emendamento 12.20 vi è un invito a ritirarlo; lo accoglie?

MARCHETTI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 12.20 e, se permette, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni.

Dal dibattito che si è svolto emerge l'opinione di molti colleghi secondo la quale quello dei rapporti tra gli organi del comune è un sistema che attualmente non funziona, nel senso che vi è un deperimento della funzione dei consigli comunali introdotto dai meccanismi delle nuove leggi elettorali, che hanno concentrato sugli esecutivi, anche comunali, un ruolo eccessivo con drastico ridimensionamento delle funzioni dei consigli che invece dovrebbero essere la sede principale della democrazia locale. Ebbene, rispetto a questa esigenza così sentita – e mi compiaccio della consapevolezza di ciò che sta accadendo a livello di enti locali – c'è un decentramento ed un rafforzamento delle funzioni dei comuni, o meglio è in corso di attuazione e credo che si concretizzerà ulteriormente nei prossimi mesi se le riforme costituzionali completeranno, come penso, il loro *iter*.

Pertanto, rispetto a questo aspetto ci dobbiamo porre veramente il problema del ruolo dei consigli comunali; diversamente, questo processo di decentramento e altresì di collocazione costituzionale in chiave maggiormente autonomistica che ha al suo centro il nuovo ruolo del comune, da positivo potrebbe invece rivelarsi come elemento di concentrazione di potere in una persona o comunque in un ristretto organo esecutivo.

Rispetto a tale esigenza direi che non ci stiamo muovendo nella direzione opportuna, in quanto in effetti dal testo in esame viene fuori semmai un rafforzamento dell'organo esecutivo sia dal punto di vista numerico che da quello istituzionale in senso più stretto; in realtà, la figura del presidente del consiglio diventa meramente eventuale, mentre è chiaro che l'autonomia statutaria va valorizzata ma all'interno di regole di massima sui punti essenziali che caratterizzano l'organizzazione del comune ed altresì il funzionamento dei suoi organi politici.

L'ordine del giorno di cui si è parlato precedentemente rappresenta un *escamotage* ad una contraddizione; infatti nel momento in cui il Senato stabilisce che il presidente del consiglio diventa meramente eventuale e rimesso alle scelte statutarie, contemporaneamente si fa intravedere una volontà diversa di questo ramo del Parlamento qualora l'*iter* legislativo lo consentisse.

Crede tuttavia che sia veramente inaccettabile che la Commissione bilancio possa condizionare le scelte istituzionali, con una affermazione di ruolo veramente pesante. In questo caso si tratta di spese che eventualmente dovranno essere affrontate e che graveranno sull'ente locale, sia nel caso di aumento del numero dei consiglieri – così come proposto in uno dei miei emendamenti – sia nell'ipotesi che il presidente fosse dichiarato non eventuale, ma figura permanentemente esistente.

Crede pertanto che la scelta che il Senato deve compiere sia di tipo istituzionale e che non può realmente essere condizionata da una questione finanziaria per altro di rilievo veramente limitato.

Per cui naturalmente collaborerò a che il provvedimento in esame vada in porto, considerata anche la decisione di stralciare gli articoli 10 e 11: conosco la situazione che esiste in Aula e ovviamente non porrò problemi di votazioni a scrutinio elettronico quali quelle che derivano dall'orientamento della Commissione bilancio, di cui rispetto il ruolo. Quindi, non richiederò una votazione con il procedimento elettronico, ma intendo rilevare che è del tutto inopportuno e direi istituzionalmente discutibile che scelte di questo tipo vengano condizionate da valutazioni di carattere finanziario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.20, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

DI BENEDETTO. Ritiro l'emendamento 12.101.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 12.500, il relatore aveva chiesto ai presentatori una riformulazione, nel senso di prevedere la sostituzione, non dell'intero comma 8, ma solo delle parole «entro 100 giorni» con le parole «entro 60 giorni».

Senatore Lubrano Di Ricco, accetta questa riformulazione?

LUBRANO DI RICCO. Sulla proposta del relatore di ridurre i termini da 100 a 60 giorni sono pienamente d'accordo. Mi chiedo però se, avendo il comma 7 del testo al nostro esame modificato il secondo comma dell'articolo 34 della legge n.142 del 1990 sopprimendo le parole da «unitamente» fino alla fine del comma, si intenda che è stata abrogata anche l'ultima parte del comma stesso, quella che prevede che il consiglio comunale discute ed approva gli indirizzi generali di governo. Oppure si intendeva sopprimere le parole soltanto fino al termine della frase? In questo caso, approvando il comma 7 avremmo abrogato la discussione e l'approvazione da parte del consiglio comunale degli indirizzi programmatici.

Vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo chiarissero questo punto, perchè se fosse questo il caso potremmo integrare e correggere il comma 7 attraverso l'emendamento 12.500 e chiarire che la soppressione del comma 2 dell'articolo 34 è limitata a quella frase. Questo, a meno che non si sia proprio voluto eliminare la discussione e l'approvazione da parte del consiglio comunale delle linee programmatiche. Vorrei un chiarimento su questo punto.

PRESIDENTE. La questione mi sembra un po' ingarbugliata; spero che il relatore e il rappresentante del Governo possano darle i chiarimenti che lei ha richiesto.

BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, il comma 8 dell'articolo 12 approvato dalla Commissione recita: «Entro 100 giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presentano al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Lo statuto ed il regolamento possono inoltre disciplinare i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche». È quindi lo statuto comunale che può stabilire che il consiglio approva le linee programmatiche; quindi lo statuto comunale potrebbe anche non disciplinare questa materia e – in questa ipotesi – il consiglio comunale non dovrebbe approvare il programma della giunta. Ad esempio, il consiglio comunale è per legge tenuto a deliberare, nell'ambito della disciplina adottata dalla regione, sugli indirizzi in materia di orari degli esercizi commerciali; questa competenza è prevista obbligatoriamente per il consiglio comunale, ma non sarebbe altrettanto obbligatorio approvare il programma della Giunta, in quanto sarebbe facoltà del comune prevedere o meno questa competenza nello Statuto. A noi pare eccessivo che un consiglio comunale possa non avere il potere di approvare o respingere il programma della Giunta che deve sostenere.

Questa incertezza deriva dal fatto che il precedente comma 7 – così come proposto dal Governo e non modificato in Commissione – recita: «All'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole da: «unitamente» fino alla fine del comma sono soppresse».

Le parole soppresse stabilivano che il consiglio deve approvare gli indirizzi programmatici della giunta.

Poichè noi riteniamo che il consiglio debba mantenere questo compito, facciamo osservare che il nostro emendamento, sostitutivo di questo comma, consentirebbe, se fosse questa la volontà del relatore e del Governo, di ridare questo potere sacrosanto al consiglio comunale; quello, cioè, di approvare il programma della giunta.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore, senatore Villone, il suo parere in proposito.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione su un punto: la soppressione, di cui al comma 7, sulla quale non possiamo pronunciarsi poichè non vi è alcun emendamento riguardante questo comma, va letta insieme alla formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 34 della legge n. 142 come proposto dalla Commissione, che, tante volte abbiamo avuto modo di dire, riferisce allo statuto la disciplina dei modi della partecipazione del consiglio alla definizione, alla verifica periodica ed all'adeguamento delle linee programmatiche. Come può vedere, senatore Bortolotto, si indica il termine «definizione»; il che, ovviamente, implica anche l'approvazione di dichiarazioni programmatiche da parte del sindaco. Quindi, a mio parere, le letture devono essere fatte in modo sistematico.

Potrei accedere al timore manifestato, semmai proponendo che si dica che «Lo statuto ed il regolamento disciplinano i modi della partecipazione» perchè essendo una materia di particolare delicatezza e di particolare rilievo politico, mi sento, in via del tutto eccezionale, di prescrivere un contenuto allo statuto. Comunque, già in questa formulazione vi è la possibilità che lo statuto preveda l'approvazione formale da parte del consiglio. Quindi, non viene escluso il consiglio, anzi, dato che il consiglio predispose lo statuto, si rimette allo stesso di definire i modi della propria presenza nella formazione delle scelte politiche fondamentali dell'ente. Comunque, sarei favorevole a sostituire le parole «...possono inoltre disciplinare...» con la seguente: «...disciplinano», in modo da renderlo più stringente.

PRESIDENTE. Senatore Villone, in tal modo si torna alla formulazione precedente.

VILLONE, *relatore*. Esattamente, signor Presidente. Se sussiste tale timore, credo che recuperare la formulazione originaria possa dare una risposta adeguata.

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al Governo se condivide tale posizione.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Lubrano Di Ricco se intende riformulare l'emendamento 12.500, nel senso di accogliere la proposta del relatore di sostituire al comma 8 le parole: «possono inoltre disciplinare» con la parola: «disciplinano» e di modificare il termine di tempo di «cento giorni» con: «sessanta giorni».

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.500, così come riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.21.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, intervengo perchè mi è stata gentilmente concessa una parte del tempo a disposizione di un altro Gruppo che ringrazio.

Mi sembra incongruo che in ordine al programma la giunta comunale sia semplicemente sentita dal sindaco e non venga detto che la giunta comunale delibera, ovviamente su proposta del sindaco, che ha determinato la composizione della giunta comunale, quale sia il programma. Tanto più poi che un successivo emendamento, proposto dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri, sul quale il Governo si è pronunciato a favore, fa riferimento al sindaco ed ai singoli assessori. Quindi il fatto che, in ordine alle linee programmatiche quello della giunta sia soltanto un parere e non una deliberazione, mi sembra incongruo.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, avendo approvato un emendamento che parla di 60 giorni e non più di 100, quindi essendo stato modificato il testo, il suo emendamento dovrebbe essere precluso, almeno per la prima parte.

ROTELLI. Il mio intervento è stato sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Essendo preclusa la prima parte, metto ai voti l'emendamento 12.21, presentato dai senatori Rotelli e Pastore, dalle parole: «sostituire la parola» fino alla fine dell'emendamento stesso.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.22, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Voglio esprimere voto favorevole, perchè mi sembra che si tratti di un emendamento il quale, oltre a dichiarare, come si è fatto per altri aspetti del tema che stiamo affrontando, che bisogna recuperare un ruolo del consiglio comunale, si fa effettivamente carico di muoversi in questa direzione. Quindi esprimo voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.23, il relatore ha chiesto ai presentatori di ritirarlo. Cosa intende fare, senatore Lubrano di Ricco?

LUBRANO DI RICCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.24, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.103, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.25, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.26, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 12.27, c'è un invito al ritiro, senatrice Bruno Ganeri.

BRUNO GANERI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno sostitutivo degli emendamenti 12.6 e 12.7.

CORTELLONI, *segretario*. «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1388, ritenendo opportuno che nei consigli provinciali e nei consigli comunali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sia comunque istituita la figura del presidente dell'assemblea invita il Governo a prevedere la relativa copertura finanziaria al disegno di legge in questione nel prosieguo del suo *iter* parlamentare».

9.1388.150

MAGLIOCCHETTI, BOSI, D'ONOFRIO, MAGNALBÒ

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

VILLONE, *relatore*. Il relatore si rimette all'Assemblea.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma il Governo era distratto.

PRESIDENTE. C'è un ordine del giorno sostitutivo degli emendamenti 12.6 e 12.7 che invita il Governo a prevedere la relativa copertura finanziaria al disegno di legge in questione nel prosieguo del suo *iter* parlamentare.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Scusi, signor Presidente, ma non trovo neanche l'emendamento 12.7.

PRESIDENTE. L'emendamento è a pagina 3 del fascicolo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non esprime parere favorevole su un ordine del giorno di questo tipo. È un argomento che, come abbiamo detto, avrà un nuovo, diverso dialogo alla Camera, ma un impegno di tal genere in questo momento il Governo non lo può assumere.

PRESIDENTE. Questo è soltanto un invito; se il Governo lo accoglie, non lo mettiamo nemmeno in votazione. È un invito a tener conto dell'esigenza di copertura.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. C'è già un ordine del giorno precedente.

PRESIDENTE. Resta agli atti, comunque è un invito al Governo a fare questo nel prosieguo, e prosieguo significa tornare nuovamente al Senato, non potendolo fare in questa occasione.

Onorevole Sottosegretario, anche lei si rimette all'Assemblea?

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Va bene, signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 150.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, intervengo per l'esigenza di un chiarimento da chiedere al Sottosegretario. Non ho capito, infatti, la questione in merito alla copertura finanziaria, visto che la spesa relativa dovrebbe gravare sul bilancio dell'ente locale, del comune. Questo è un primo chiarimento; un altro, a cui sono direttamente interessato come sindaco, è il seguente: lo statuto del mio comune già prevede la possibilità di nominare un presidente del consiglio comunale, e si tratta di un comune al di sotto dei 15.000 abitanti (siamo proprio al limite). In questo caso, visto che si sta enfatizzando giustamente l'autonomia dell'ente, l'autonomia del mio comune può essere condizionata a questo punto dalla decisione della Commissione bilancio. Non riesco a capire, insomma, se stiamo andando verso l'accentuazione di un'autonomia dell'ente locale o se siamo ancora così fortemente condizionati; non so se sono stato chiaro. È una richiesta di spiegazione, di precisazione che rivolgo cortesemente all'onorevole Sottosegretario.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Sottosegretario cortesemente può rispondere, ma naturalmente non può rispondere per la Commissione bilancio; qui vi sono autorevoli rappresentanti della Commissione bilancio che possono fornire chiarimenti.

Il Governo può dire che a propria conoscenza l'attuale legge di contabilità dello Stato, la legge n. 468 del 1978, considera che le spese che obbligatoriamente vengano disposte a carico di enti locali con una legge dello Stato sono spese che vanno coperte nella legge stessa, considerandole quindi tutte a carico di un unico grande bilancio. Questo è quello che il Governo può dire ad illustrazione dell'attuale situazione su questo punto; capisco che i colleghi non trovino poi questa situazione molto congrua, però c'è una legge positiva, la legge n. 468, che dice esattamente questo e per questo motivo la Commissione bilancio si regola in tal modo. Comunque, ripeto, i componenti della Commissione bilancio possono meglio di me illustrare la situazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno, che poteva essere evitata se ci fosse stato un accoglimento.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, io non sono ancora in grado di poter esprimere un voto perchè non ho ricevuto in realtà chiarimenti.

PRESIDENTE. Sì, ma io non posso obbligare il Governo a dare chiarimenti che sono rimessi ad altro organo interno peraltro del Senato.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, se presente, il Presidente della Commissione bilancio potrebbe chiarire subito questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Magliocchetti, lei non dovrebbe essere contrario a questo invito. La votazione poteva essere evitata soltanto se l'ordine del giorno fosse stato accolto. Poichè non è così, dobbiamo votarlo. Con la votazione consacreremo agli atti la necessità di una copertura. Tutto ciò non è molto normale negli atti parlamentari, però mi trovo di fronte ad un ordine del giorno che, non essendo stato accolto, essendosi rimessi all'Assemblea, deve essere votato dall'Assemblea stessa.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 150, presentato dai senatori Magliocchetti, Magnalbò, Bosi e D'Onofri in sostituzione degli emendamenti 12.6 e 12.7.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato in sostituzione dell'emendamento 12.16.

CORTELLONI, *segretario*. «Il Senato invita il Governo ad adottare opportuni provvedimenti che tengano conto delle particolari esigenze dei comuni turistici».

9.1388.170

LAURO

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

VILLONE, *relatore*. In questi termini il parere è favorevole. Come ho già detto, mi sembra che, per quanto riguarda il numero degli assessori, il problema sia già risolto dalle previsioni normative.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato espresso parere favorevole, l'ordine del giorno non sarà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100a, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Senatore Marchetti, sull'emendamento 12.0.1 il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Tenga conto che la 5ª Commissione ha espresso parere negativo ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione. Le domando se insiste per la votazione.

MARCHETTI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.200/1, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.200/2, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Senatore Erroi, le ricordo che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere negativo sull'emendamento 12.0.200 se non trasformato in ordine del giorno.

ERROI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERROI. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il Sottosegretario per la sensibilità dimostrata, cogliendo pienamente il significato di questo emendamento. Infatti, non è sufficiente limitarsi a parlare di posti di lavoro sperando che questi problemi poi si esorcizzino. I posti di lavoro si devono creare e ogni occasione è buona. Noi dobbiamo dare questa dimostrazione, altrimenti veniamo meno al nostro compito. Se il programma del Governo prevede la creazione di posti di lavoro, dobbiamo essere conseguenti. Oggi abbiamo l'occasione per dimostrare di essere in grado di volerli creare, senza perderci dietro un cavillo che ci impedirebbe di inserire questa previsione, quando ogni volta trasformiamo i disegni di legge in provvedimenti *omnibus* contenenti di tutto e di più. Oggi il sottosegretario ha dimostrato grande sensibilità, io ho recepito quello che ha detto e sono disposto a modificare il punto in cui si parla di sciogliere il consiglio comunale e di nominare un commissario *ad acta*. Proprio per questo chiedo di poter considerare con maggior attenzione la questione e quindi di poter sospendere la votazione di questo emendamento per una più attenta riflessione.

PRESIDENTE. In realtà il discorso vale anche per l'emendamento 12.0.703 che ha lo stesso contenuto. Vorrei chiedere al relatore se ritiene che questa materia sia di pertinenza della legislazione nazionale o di quella regionale per la parte urbanistica.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, effettivamente, la sua è una buona obiezione. Siccome la materia è complessa e rappresenta un punto dei più difficili, come è stato proprio da lei ora sottolineato, chiedo

se non sia possibile accantonare anche l'emendamento 12.0.703, considerato che è volto ad inserire un articolo aggiuntivo, così da poter considerarlo con calma, eventualmente nell'intervallo tra le sedute odierne, e verificare in modo più disteso il suo contenuto e la possibilità del suo accoglimento nell'attuale o in un'altra formulazione. Ritengo che una tale scelta sarebbe molto utile.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, concorda con la proposta di accantonare l'emendamento 12.0.703?

AZZOLLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono pertanto accantonati l'emendamento 12.0.200, presentato dal senatore Erroi e da altri senatori, e l'emendamento 12.0.703, presentato dal senatore Azzollini.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.700/1, presentato dai senatori Tirrelli e Speroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.700.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, confermo quanto detto dal senatore Bosi: l'emendamento 12.0.700 è molto importante perchè inserisce elementi che si possono definire di rafforzamento dei consigli comunali; siamo pertanto particolarmente lieti che abbia ricevuto il parere favorevole del relatore e del Governo.

In un spirito di grande collaborazione istituzionale voglio sottolineare l'importanza di tale emendamento.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, come avevo già anticipato, desidero attirare l'attenzione dell'Assemblea sulla lettera c) del comma 4-bis secondo cui il potere di informazione dei consiglieri si soddisfa «anche mediante la nomina di una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni», propongo di sopprimere le parole seguenti, ossia «preposti alla gestione dei servizi pubblici locali» perchè tale espressione ha un carattere restrittivo mentre invece si potrebbe solo prevedere che si tratti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente «comune».

È questa la mia osservazione al testo che non avevo svolto in modo puntuale nel mio precedente intervento: propongo la soppressione

delle parole: «preposti alla gestione dei servizi pubblici locali» e, eventualmente, l'inserimento al loro posto dell'espressione «dipendenti dall'ente».

PRESIDENTE. Bisogna però precisare che gli enti, le aziende e le istituzioni in questione sono dipendenti dai comuni.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, siccome la norma disciplina gli statuti degli enti locali, è da questi che dipendono gli enti, le aziende e le istituzioni in questione.

PRESIDENTE. Questa deve essere considerata come una norma di indirizzo, perchè gli statuti sono talmente autonomi che ogni ente potrà scegliere di prevedere una rappresentanza dei gruppi di minoranza o meno.

In ogni caso, invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in questione in considerazione della precisazione del Sottosegretario.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole in quanto tale precisazione amplia la portata della norma.

PRESIDENTE. Comunico che i presentatori accolgono la riformulazione testè fatta dal Governo.

BESOSTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, la nuova formulazione proposta mi suscita qualche perplessità. Stabilire infatti con una norma che diventa obbligatoria che vi sia una rappresentanza dei gruppi di minoranza negli organi collegiali, compresi quelli di amministrazione, mi sembra che contrasti con tutte le scelte che abbiamo compiuto negli ultimi anni.

Si prevede che il potere di informazione, ossia di conoscere gli atti, dipenda dalla circostanza di trovarsi o meno nel consiglio di amministrazione, quando invece esistono già la legge n. 241 e quella che disciplina lo statuto dei consiglieri comunali che consentono a questi ultimi di avere a propria disposizione tutti gli atti delle imprese e delle amministrazioni.

In modo particolare, nelle aziende che devono essere preposte alla gestione di servizi, gli organi di amministrazione possono avere soltanto una funzione ai fini dell'efficienza, non servono a rappresentare i gruppi politici. Mi sembra che si realizzi una deviazione dai principi ai quali ci siamo sempre attenuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.700, presentato dal senatore Bosi e da altri senatori, così come riformulato.

È approvato.

Senatore Bortolotto, vi è un invito a ritirare gli emendamenti 12.0.100, 12.0.101 e 12.0.102; accoglie tale invito?

BORTOLOTTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Nuove funzioni attribuite al sindaco)

1. Sono di pertinenza del sindaco le competenze previste dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 167 e 172 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) articoli 39 e 89 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.1

IL GOVERNO

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«1-bis. «Il Sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni"»».

13.2

BESOSTRI, PARDINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.1.

BESOSTRI. Signor Presidente, avendo il Governo presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 13, l'emendamento 13.2, da me presentato insieme al senatore Pardini, deve invece intendersi come un articolo aggiuntivo, da stralciare in questo momento e da esaminare insieme alle altre proposte modificative già accantonate. D'altronde, la formulazione di tale emendamento, una volta soppressa la dizione

«1-bis», consente a tale disposizione di essere approvata autonomamente rispetto alla forma di emendamento che egli era stata data.

Naturalmente, poichè sono favorevole all'emendamento 13.1, presentato dal Governo, dal momento che si tratta di una questione molto delicata e rilevante, l'attuale emendamento 13.2 deve necessariamente assumere la veste di un articolo aggiuntivo il quale, avendo la stessa portata del tipo di quelli urbanistici, sarebbe bene stralciare adesso per poter meditare dove collocarlo all'interno del disegno di legge oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 13.1.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Come proposto dai presentatori, accantoniamo l'emendamento 13.2.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Partecipazione dei Comuni)

1. Lo statuto della provincia disciplina la partecipazione dei comuni alle questioni di competenza provinciale che hanno rilevante interesse comunale. Lo statuto può prevedere, in particolare, che i sindaci o loro rappresentanze, partecipino ai lavori del consiglio provinciale, disciplinando i modi e gli effetti della partecipazione».

13.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo capoverso è soppresso.

2. Il comma 2 dell'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

3. Dopo l'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:

“Art. 38-bis - (*Vice sindaco e vice presidente della provincia*). – 1. Il vice sindaco ed il vice presidente della provincia prestano giuramento di osservare la Costituzione italiana ai sensi del comma 6 dell'articolo 36.

2. Il vice sindaco ed il vice presidente della provincia, fatte salve le rispettive attribuzioni in qualità di assessori nelle materie che gli siano eventualmente delegate dal sindaco o dal presidente della provincia, svolgono le funzioni vicarie del sindaco e del presidente della provincia nei seguenti casi:

a) supplenza in conseguenza dell'impedimento temporaneo o assenza temporanea del sindaco o del presidente della provincia;

b) supplenza in conseguenza della sospensione dalle funzioni del sindaco o del presidente della provincia ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis) della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

c) reggenza, sino alla proclamazione del nuovo sindaco o del nuovo presidente della provincia in conseguenza di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, il vice sindaco ed il vice presidente della provincia esercitano tutti i poteri che spettano rispettivamente al sindaco ed al presidente della provincia.

4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, il vice sindaco ed il vice presidente della provincia possono adottare esclusivamente provvedimenti urgenti ed improrogabili e non possono nominare o revocare assessori.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle ipotesi di cui al comma 2, il vice sindaco presiede il consiglio comunale solo se consigliere.

6. Nell'esercizio delle funzioni vicarie, il vice sindaco ed il vice presidente della provincia devono assistere alle sedute del consiglio comunale e provinciale, riferire sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sulle proposte delle rispettive giunte, rispondere alle interrogazioni consiliari ed alle richieste di chiarimenti provenienti dai consiglieri”».

13.0.100

LUBRANO DI RICCO

L'emendamento 13.0.100 è stato dato per illustrato.

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 13.0.1.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea sul punto della partecipazione ai lavori del consiglio provinciale, perchè lo considera un punto assai delicato. Il Governo non è contrario, ma nutre delle perplessità sulla possibilità di questa partecipazione.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, dopo aver ascoltato quanto ha detto il sottosegretario Vigneri, ritiro l'emendamento 13.0.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 13.0.100.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a questo tipo di normativa così dettagliata per quanto riguarda i profili dell'organizzazione interna dell'ente, se non è proprio indispensabile.

Quindi, non ritengo di poter esprimere un parere favorevole. Per tali ragioni, invito il senatore Lubrano di Ricco a ritirarlo.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo condivide la posizione assunta dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano di Ricco, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 13.0.100 che le è stato rivolto dal relatore e dalla rappresentante del Governo?

LUBRANO DI RICCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale)

1. All'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, prima del comma 1 è inserito il seguente:

«01. Ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro ove si tratti di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonchè all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. È conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e alcuni articoli aggiuntivi:

Al comma 1, capoverso 01, primo periodo, sopprimere le parole: «previa verifica dei carichi di lavoro ove si tratti di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

14.1

ROTELLI, PASTORE

Al comma 1, capoverso 01, nel terzo periodo, sostituire le parole: «Nell'organizzazione e la gestione del personale gli enti locali tengono conto» *con le altre:* «all'organizzazione e gestione del personale gli enti locali provvedono nel rispetto».

14.2 (Testo corretto) MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, capoverso 01, aggiungere infine il seguente periodo:

«Gli enti che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie provvedono alla determinazione delle dotazioni organiche per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del rapporto medio dipendenti – popolazione determinato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 e senza aumenti di spesa».

14.3

LAURO, SCHIFANI, TOMASSINI

All'emendamento 14.100 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole “polizia municipale” sono inserite le seguenti: “e delle guardie provinciali” e dopo le parole “culturali e ambientali” è inserito il seguente periodo: “ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, alle comunità montane per i servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della comunità montana, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo da garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, alla quale sono destinati prioritariamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta”».

14.100/1 (Nuovo testo)

TIRELLI, SPERONI, PERUZZOTTI

Al comma 1, capoverso 01, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, viene collocato in un ruolo sovranumerario ad esaurimento in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale».

14.100

MARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I comuni possono riconoscere quali debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 77 del 1995 anche quelle spese sostenute sino alla data del 31 dicembre 1995 relative ad oneri per il personale, servizi socio assistenziali e spese obbligatorie».

14.4

MINARDO

Aggiungere il seguente comma:

1-bis) «Il personale assegnato ai comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1 comma 46 viene collocato in soprannumero nell'organico comunale».

14.5

MARINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis) «Le amministrazioni locali attuano il principio dell'articolo 51, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al fine di distinguere con norme di immediata applicazione tra la responsabilità civile, amministrativa e contabile dei dirigenti e la responsabilità prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo degli amministratori locali, attraverso:

a) l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale, delle relative competenze e risorse;

b) l'individuazione dei procedimenti e dei relativi atti conclusivi riservati alla competenza dei dirigenti;

c) la disciplina dell'esercizio del potere di indirizzo politico, con particolare riguardo, in attuazione dei principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, all'assegnazione agli uffici delle risorse finanziarie, alla predeterminazione degli obiettivi da raggiungere, al controllo periodico nonchè alla valutazione dei risultati raggiunti».

14.6

RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

ff) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;».

14.0.300 (Già 18.0.11) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

All'emendamento 14.0.202, al comma 1, dopo le parole: «in cui sia comprovato» aggiungere le parole: «da delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza qualificata».

14.0.202/1

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche ed integrazione alla legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)

1. Le autorizzazioni ad alienare i beni immobili di interesse storico-artistico dello Stato, delle provincie e dei comuni, di cui all'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, non vengono concesse nei casi in cui sia comprovato che l'utilizzazione del bene leda il suo valore storico-artistico.

2. Al termine del primo periodo del comma 3 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sostituire le parole: "a tutti gli effetti", con le seguenti: "nei casi in cui sia comprovata l'ignoranza della notifica stessa".

3. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è soppresso.

4. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, premettere il seguente:

"01. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente: "1-bis. La conferenza è convocata con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione inviata dall'amministrazione indicente; alla comunicazione devono essere allegati gli atti e i documenti sottoposti all'esame della conferenza".

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, inserire il seguente:

"3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge sono stabiliti i criteri e i casi in cui può essere avanzata dall'amministrazione precedente la richiesta di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituita dall'articolo 17 comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Tale richiesta resta sospesa fino all'emanazione del decreto Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo".

6. Al secondo interlinea del comma 5 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: "comunità montane interessate" aggiungere il seguente periodo: "nel caso in cui le opere pubbliche o i programmi operativi da realizzare siano situati interamente o prevalentemente nel territorio di un solo comune i criteri di maggioranza di cui al periodo precedente sono integrati attribuendo a tale comune il 50 per cento dei voti"».

14.0.202 (*Già 18.0.15*) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

Al comma 5-*bis* dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è aggiunta la seguente frase: "Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di stipula del contratto ai sensi del precedente comma 4 del presente articolo. L'amministrazione di provenienza dispone la vacanza del posto in organico entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto medesimo. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato"».

14.0.200 (*Già 18.0.12*) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni riguardanti i vicesegretari comunali e provinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 51-*bis* della legge 8 giugno 1997, n. 142, aggiunto dall'articolo 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel terzo periodo, dopo le parole "ad eccezione del segretario del comune e della provincia", sono aggiunte le parole

“e del vicesegretario, ove esistente, per le funzioni inerenti a tale profilo”.

2. All'articolo 17 della legge del 15 maggio 1997, n. 127 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 68, nel secondo periodo, dopo le parole “i rapporti tra il segretario”, sono aggiunte le parole “, il vicesegretario, ove esistente”;

b) al comma 69, dopo la parola “sostituirlo”, è aggiunta la parola “automaticamente”;

c) al comma 76, nel secondo periodo, le parole “e da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali” sono sostituite dalle parole “, da un vicesegretario comunale e provinciale eletto dagli appartenenti alla categoria e da un esperto designato dalla conferenza Stato-Città e autonomie locali”;

d) al comma 76, nel terzo periodo sono aggiunte le parole “con la sola esclusione dell'esperto designato dalla Conferenza-Stato-città e autonomie locali”;

e) al comma 78, lettera e), dopo le parole “per incarichi di supplenza e di reggenza”, sono aggiunte le parole “negli enti ove non è previsto o non è disponibile il vicesegretario”;

f) al comma 79, nel primo periodo, dopo le parole “dei segretari”, sono aggiunte le parole “e dei vicesegretari”;

g) al comma 83, sono soppresse le parole da “ovvero” fino al termine;

h) dopo il comma 83 è aggiunto il seguente comma:

“83-bis. Fermo restando il disposto del comma 83, sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i dirigenti e gli impiegati di area direttiva dei comuni e delle province che abbiano svolto per almeno quattro anni, anche non continuativi, la funzione di vicesegretario sono iscritti, a domanda, nell'albo, di norma, nella fascia professionale corrispondente alla classe di comuni e di province in cui hanno svolto la funzione stessa. Ai fini del raggiungimento dei quattro anni, si tiene conto anche dell'eventuale servizio prestato nella qualifica di segretario. Il regolamento di cui al comma 78, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative delle categoria, stabilirà i criteri e le modalità per l'inserimento nei gradi e nelle fasce professionali dell'albo, nei casi in cui la funzione sia stata svolta in enti appartenenti a classi diverse o in altri casi non automaticamente ed equitativamente inquadrabili con il predetto criterio generale”.

3. Dopo l'espletamento del primo corso di formazione e reclutamento per l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 17, comma 75, della legge del 15 maggio 1997, n. 127, una quota percentuale, non inferiore complessivamente al venti per cento dei posti vacanti nell'albo, è riservata ai dirigenti ed ai funzionari dei comuni e delle province, che ne facciano domanda e che abbiano svolto la funzione di vicesegretario negli enti della prima classe, secondo la classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e successive modificazioni o della classe cor-

rispondente secondo il nuovo ordinamento, per almeno tre anni anche non continuativi e, rispettivamente, la funzione di vicesegretario nei comuni della seconda classe o corrispondente secondo il nuovo ordinamento, per almeno cinque anni anche non continuativi. La predetta percentuale è determinata e distribuita nelle fasce professionali dell'albo corrispondenti alle classi degli enti in cui la funzione è stata svolta, almeno ogni due anni, con provvedimento del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo.

4. Una quota percentuale dei posti disponibili nel corso di abilitazione per l'iscrizione all'albo di cui al comma 3 nel grado iniziale, da determinarsi ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'agenzia autonoma per la gestione dell'albo, in misura non inferiore al venti per cento, è riservata, previa selezione per soli titoli, agli impiegati di area direttiva dei comuni, che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno due anni, anche non continuativi, la funzione di vicesegretario nei comuni di terza e quarta classe, secondo la classificazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e successive modificazioni o delle classi a queste corrispondenti secondo il nuovo ordinamento. In ogni caso, i suddetti impiegati non devono sottoporsi al tirocinio presso amministrazioni locali eventualmente previsto nei programmi del corso. In caso di insufficienza del numero dei predetti impiegati rispetto alla quota percentuale determinata, si procede all'ammissione al corso degli idonei al concorso di cui all'articolo 17, comma 77, quarto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sino al completamento dei posti disponibili.

5. Una quota percentuale dei posti vacanti del grado iniziale dell'albo pari a quella del comma 4 è comunque riservata agli impiegati indicati nello stesso comma 4. In caso di insufficienza del numero dei predetti impiegati rispetto alla quota percentuale determinata, si procede all'iscrizione al grado iniziale dell'albo degli idonei all'esame di cui all'articolo 17, comma 78, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, sino al completamento dei posti disponibili.

6. I dirigenti, i funzionari e gli impiegati di area direttiva di cui al presente articolo, iscritti nell'albo, conservano il rapporto di lavoro con l'ente di appartenenza, fino al conferimento del primo incarico di segretario presso un comune o una provincia.

7. Per l'accesso al posto o per il conferimento dell'incarico di vicesegretario comunale e provinciale è prescritto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio".

8. In sede di prima applicazione del regolamento e sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento, i vicesegretari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83, della legge, possono, con domanda formulata al consiglio nazionale di amministrazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, chiedere l'ammissione all'Albo nella prima fascia professionale. I vicesegretari che alla data del 18 maggio 1997 abbiano svolto in qualità di reggente o supplente per sei mesi, di cui almeno tre continuativi, le funzioni di segretario sono iscritti a richiesta, e purchè in possesso del diploma di laurea

previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 749, nella fascia professionale corrispondente a quella dell'ente in cui hanno svolto le relative funzioni, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 83 della legge. L'iscrizione viene operata nei limiti del numero programmato di iscrizioni all'albo».

14.0.1

MUNDI, FILOGRANA, CORTELLONI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte le seguenti parole: “, nonchè del segretario sotto il profilo della legittimità”».

14.0.101 (Già 18.0.13) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono aggiunte, dopo il punto, le seguenti frasi: “Tali provvedimenti se assunti in assenza del visto attestante la copertura finanziaria sono nulli di diritto. La responsabilità degli impegni privi di copertura finanziaria ricade su coloro che hanno ordinato la spesa”».

14.0.250 (Già 18.0.14) LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

1. All'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 al comma 17 ultimo periodo le parole: «anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «anche se provvisti di titolo di studio inferiore».

14.0.2

TIRELLI, SPERONI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All'articolo 54 della legge n. 142 del 1990 aggiungere il seguente comma:

“8-bis. La Giunta determina annualmente la misura delle tasse, dei diritti, delle tariffe e dei corrispettivi di cui al comma 8 del presente articolo, nell'ambito della disciplina generale stabilita dal consiglio”».

14.0.100

DI BENEDETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

ROTELLI. Signor Presidente, con l'emendamento 14.1 chiediamo la soppressione del concetto di «carichi di lavoro» in quanto non lo riteniamo idoneo a misurare l'efficienza.

MARCHETTI. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 14.2 (Testo corretto).

PRESIDENTE. L'emendamento 14.3 si dà per illustrato.

TIRELLI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 14.100/1 (Nuovo testo), 14.0.202/1 e 14.0.2.

MARINI. Signor Presidente, l'emendamento 14.100 fa riferimento alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996 che consente ai comuni che hanno personale in mobilità di chiederne l'assegnazione per esigenze di servizio. Il caso classico e molto comune è che spesso la mobilità di personale impone ai comuni la chiusura di alcuni servizi, e quindi in questo caso l'amministrazione comunale potrebbe chiederne l'assegnazione.

Devo precisare che tale assegnazione non è rimessa solo alla discrezionalità dell'amministrazione comunale, infatti, quest'ultima deve inoltrare un'istanza motivata al Ministero dell'interno, dimostrando che il trasferimento di questo personale comporterebbe la chiusura di servizi e solo in questo caso, in base alla succitata legge, può vedersi assegnato il personale in mobilità. Tuttavia, tale legge non prevede la situazione giuridica del personale assegnato, per cui con il mio emendamento tento di colmare questa lacuna nel senso che propongo alla Assemblea che tale personale venga posto in un ruolo sovranumerario ad esaurimento nel senso che man mano che si liberano i posti di pari livello nell'organico del comune se ne preveda l'assegnazione in base alla riserva appunto al personale in questione. Il mio emendamento, onorevoli colleghi, mi rivolgo soprattutto al relatore e al Sottosegretario, è di pochissima rilevanza, non comporta alcun onere finanziario per lo Stato, perchè non c'è alcun aggravio per il bilancio del Ministero dell'interno e per i conti pubblici, tuttavia esso è necessario, altrimenti la stessa previsione

della legge n. 662 non può avere efficacia. Pregherei pertanto il Sottosegretario e il relatore di valutare l'emendamento 14.100 tenendo in considerazione la particolare situazione di alcuni comuni che a causa del problema della mobilità hanno dovuto chiudere alcuni servizi e si tratta talvolta di servizi essenziali.

MINARDO. Signor Presidente do per illustrato l'emendamento 14.4.

RIPAMONTI. Signor Presidente diamo per illustrato l'emendamento 14.6.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente diamo per illustrati gli emendamenti 14.0.300 (Già 18.0.11), 14.0.202 (Già 18.0.15), 14.0.200 (Già 18.0.12), 14.0.101 (Già 18.0.13) e 14.0.250 (Già 18.0.14).

MUNDI. Signor Presidente diamo per illustrato l'emendamento 14.0.1.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, l'emendamento 14.0.100 è teso a fare chiarezza rispetto alle competenze per la determinazione di tasse, tariffe e diritti perchè la norma in esame non è in tal senso molto chiara. Quindi chiediamo l'attenzione del relatore e del Governo su tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2 devo dire che il mio parere tende ad essere contrario in quanto non capisco e non mi è chiara la sua portata.

Esprimo parere altrettanto contrario sull'emendamento 14.3; sull'emendamento 14.100/1 non ho obiezioni, ma devo rimettermi al Governo perchè mi pare che esso implichi considerazioni sulle quali il parere del Governo deve essere tenuto presente. Anche sull'emendamento 14.100, che è relativo al personale, mi rimetto al parere del Governo.

Il parere è contrario sull'emendamento 14.4, mentre sull'emendamento 14.5 mi rimetto al parere del Governo. Sono contrario sull'emendamento 14.6, sul quale tra l'altro vi è il parere contrario della Commissione bilancio, perchè non ritengo utile dare attuazione ad una norma di legge con una ulteriore norma di legge che fornisca esplicazioni rispetto alla prima.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Villone, ma la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 14.5 e non sull'emendamento 14.6.

VILLONE, *relatore*. Ne prendo atto, comunque rimane la mia contrarietà per il motivo che ho appena detto; se non perdiamo l'abitudine di stratificare leggi su leggi, il risultato non sarà mai quello di ottenere un sistema complessivamente tendente all'efficienza.

L'emendamento 14.0.300 si riferisce alla legge n. 127 del 1997 e quindi suggerisco ai presentatori di ritirarlo e di riferirlo al testo di modifica della legge n. 127 che tra poco discuteremo.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 14.0.202/1 e anche sul 14.0.202, in quanto una consistente parte dell'emendamento si riferisce alla legge n. 127 e quindi vale la considerazione prima svolta; stessa valutazione per l'emendamento 14.0.200. Anche l'emendamento 14.0.1 prevede una modifica della legge n. 127 del 1997, tra l'altro su una materia che è stata oggetto di ampio confronto, quella dei segretari e dei vice segretari comunali. Non sono favorevole all'emendamento, al più potremmo prenderlo in considerazione in sede di discussione della modifica della legge n. 127.

Sono contrario all'emendamento 14.0.101 perchè reinserisce istituti che invece si è ritenuto di sopprimere, a mio avviso, correttamente. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 14.0.250 perchè incide su una normativa di recente adozione, che ha una sua sistematicità e rispetto alla quale non ritengo opportuna l'inserzione di norme in termini così frammentari.

Anche l'emendamento 14.0.2 attiene alla legge n. 127 e quindi la mia opinione è che sia meglio discuterlo in sede di riforma di quella legge. Infine, sono contrario all'emendamento 14.0.100.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'emendamento 14.1 sopprime la verifica dei carichi di lavoro per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Governo è consapevole del fatto che il meccanismo della verifica dei carichi di lavoro non ha, tutto sommato, avuto un grande successo non perchè non sia stato attuato ma perchè probabilmente si è rivelato non così utile e pertinente rispetto agli scopi che si prefiggeva. Quindi, sull'emendamento 14.1 il Governo si rimette all'Assemblea.

Sull'emendamento 14.2 (Testo corretto) il Governo rileva che l'organizzazione e la gestione del personale non è materia contrattuale. Quindi, ritenendo tale proposta non corretta, esprime parere contrario, così come il parere è contrario al 14.3. In proposito, segnalo ai colleghi che non vi è più il peso determinante della spesa per il personale. Comunque, il Governo sarebbe contrario ad inserire per situazioni strutturalmente deficitarie un riferimento ad un rapporto medio dipendenti-popolazione. Su tale problema il Governo è d'altronde già intervenuto in altra sede.

Se l'emendamento 14.100/1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Tirelli, fosse consistentemente «dimagrito» potrebbe essere accolto dal Governo, che è quindi in attesa di leggere una riformulazione ulteriore rispetto a quella presente nel nuovo fascicolo degli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.100, in considerazione del fatto che si tratta di un problema aperto da molto tempo e che finora

non siamo riusciti a risolvere ed in considerazione della scarsa entità dei casi cui questa proposta emendativa si riferisce, il Governo si rimette all'Assemblea. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 14.4 perchè in materia di debiti fuori bilancio, senatore Minardo, abbiamo testè riformulato le norme in un modo che il Governo ritiene positivo; viceversa, questa proposta allarga di molto la possibilità di riconoscere debiti fuori bilancio. Pertanto, su questo emendamento il Governo esprime parere contrario, a meno che non venga ritirato. Il Governo esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 14.5 e 14.6. Quest'ultimo, in particolare, concerne obblighi già presenti nel sistema.

Il Governo invita a ritirare l'emendamento 14.0.300 (*Già* 18.0.11) perchè la sede competente è la modifica della legge n. 127, attualmente in corso, mentre esprime parere contrario all'emendamento 14.0.202/1.

In merito all'emendamento 14.0.202 (*Già* 18.0.15), per quanto riguarda il primo comma si tratta di una norma che in una diversa formulazione è già stata approvata nella giornata di ieri, quanto al secondo comma, si tratta di una norma già esaminata e respinta ieri. Le norme successive sono in materia di Conferenza di servizi, ampiamente disciplinata dalla legge n. 127 per cui il Governo non intende riaffrontare il tema in questa sede. I colleghi senatori avranno però modo di intervenire in occasione dell'esame della legge Bassanini-*ter* che tra poco sarà sottoposta al vaglio del Senato. Pertanto, il Governo invita a ritirare gli emendamenti 14.0.202 e 14.0.200.

Per quanto riguarda il 14.0.1, il Governo dichiara fin d'ora che è comunque contrario nel merito. Del resto, anche questa – come è noto – è una materia contenuta nella legge n. 127 e in ogni caso ritengo che la proposta emendativa sia anche tardiva, dato che quella riforma è già in fase applicativa. Si consideri che si è già proceduto alla stesura del regolamento e che si stanno costituendo gli organi dell'Agenzia. Queste norme, in sostanza, introdurrebbero modifiche molto sostanziali alla disciplina attualmente in vigore.

L'emendamento 14.0.250 riguarda una questione che periodicamente si ripropone. Anche qui si tratta di debiti fuori bilancio. Il Governo ritiene che dalla disciplina del decreto legislativo n. 77 del 1995 si desuma già la nullità degli atti privi di copertura finanziaria e che si desuma già, anche in modo chiaro, la responsabilità personale di chi agisce in tali casi, cioè di chi assume l'impegno della spesa in modo irrituale. Quindi il Governo ritiene che si tratti di un emendamento che non introduce alcun elemento nuovo e pertanto invita a ritirarlo.

Esprimo parere contrario all'emendamento 14.0.2. L'articolo 6 della legge n. 127 del 1997 è quello che ha consentito la sistemazione di una vecchia pendenza sulla quale c'era stata anche una sentenza della Corte costituzionale; il Governo è contrario nel merito, ma in ogni caso invita a porre questi problemi nell'ambito della revisione della legge n. 127 dove c'è l'articolo base, cioè l'articolo 6.

Sull'emendamento 14.0.100, che riguarda una questione che era controversa, cioè se la competenza in questo caso fosse della giunta o del consiglio, il Governo segnala che c'è una sentenza del Consiglio di Stato che afferma che trattasi di indirizzo politico e che pertanto la

competenza è del consiglio. Il Governo ritiene che tutto sommato questa sia una posizione corretta e non prenderebbe in considerazione l'introduzione di una nuova norma in questo momento per trasferire in sostanza la competenza alla giunta. Quindi non si tratta tanto di un chiarimento, bensì sostanzialmente di un trasferimento della competenza dal consiglio alla giunta; pertanto, al momento, il Governo su questo problema ha un'opinione contraria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Rotelli e Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.2.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei chiarire che il Governo mi pare abbia ben inteso il significato dell'emendamento da me proposto, mentre il relatore ha sostenuto che gli sfugge la portata dell'emendamento stesso. In realtà c'è una differenza fra il testo licenziato dalla Commissione e quello che risulterebbe dall'approvazione del mio emendamento, non c'è dubbio. La Commissione ha licenziato un testo che recita: «Nell'organizzazione e la gestione del personale gli enti locali tengono conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro», mentre il mio emendamento recita: «all'organizzazione e gestione del personale gli enti locali provvedono nel rispetto della contrattazione collettiva di lavoro». La differenza mi pare di una evidenza indiscutibile.

Il Governo ha espresso un parere contrario sull'emendamento nel merito, perchè ha sostenuto che sarebbe in qualche modo estraneo alla contrattazione collettiva di lavoro il tema dell'organizzazione e gestione del personale, ma allora non si vede perchè se ne debba tener conto (non credo che fosse questo che il Governo in definitiva volesse dire) nel testo attuale proposto dalla Commissione, rispetto al quale il Governo è d'accordo.

Se si ritiene che il riferimento alla gestione e quindi il rispetto della contrattazione collettiva riferita alla gestione possa essere eccessivo, credo però non sia sostenibile che nell'organizzazione del personale non si debba rispettare la contrattazione collettiva di lavoro, che è, per sua natura, finalizzata anche alla organizzazione del personale. Perciò, se l'obiezione del Governo è riferita alla gestione, sarei disponibile a modificare l'emendamento nel senso che il riferimento sia soltanto all'organizzazione e non alla gestione.

PRESIDENTE. Senatore Villone, il senatore Marchetti ha espresso l'invito ad una riconsiderazione del suo emendamento. Lei conferma il suo parere?

* VILLONE, *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo, perchè anche in questo caso vorrei sentire cosa pensa il Governo in materia di organizzazione amministrativa.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo se intende confermare il suo parere negativo sull'emendamento in questione.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo intendeva dire questo: sostituire l'espressione «tengono conto» con l'altra «nel rispetto», quando si tratta di organizzazione, è troppo forte. Il Governo accettava l'espressione «tengono conto» in quanto usata nell'organizzazione e la gestione del personale; se si deve inserire viceversa l'espressione «nel rispetto» non può ritenere che sia corretto dire che c'è questo vincolo, perchè «nel rispetto» vuol dire che ci si deve adeguare alla contrattazione collettiva e che questo vincolo vale non solo per la gestione del personale, ma anche per l'organizzazione. Per questo motivo, quindi, il Governo era contrario e continua ad essere contrario all'emendamento; il cambiamento proposto dal senatore Marchetti, caso mai, aggrava il rilievo fatto dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.2 (Testo corretto), presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.3.

TOMASSINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 14.100/1 (Nuovo testo), su cui c'è un invito alla riformulazione. Do lettura del testo riformulato:

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "polizia municipale", sono inserite le seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole "culturali e ambientali" è inserito il seguente periodo: "ad attività di vigilanza ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei beni culturali di interesse dei comuni.».

14.100/1 (Ulteriore nuovo testo)

TIRELLI, SPERONI, PERUZZOTTI

Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale nuova formulazione.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo accoglie questo testo; vorrebbe solo un chiarimento, perchè lavoro con il fascicolo degli emendamenti di ieri; l'emendamento in esa-

me è ristampato nel fascicolo di oggi e non ho potuto fare ancora un esatto confronto. Vorrei capire se si tratta di un emendamento autonomo ovvero di un subemendamento, quindi collegato all'approvazione di un emendamento principale.

PRESIDENTE. È un subemendamento all'emendamento 14.100 del senatore Marini.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. All'emendamento Marini che nella sostanza è già stato approvato o ad un ulteriore emendamento del senatore Marini? Devo controllare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, lei accetta che l'emendamento 14.100/1 diventi un emendamento a sè stante?

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, se fosse possibile come emendamento autonomo, lo accetteremmo.

PRESIDENTE. Va bene. Metto ai voti l'emendamento 14.100/1 (Nuovo testo), presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori, nel testo riformulato e da intendersi come emendamento autonomo e non subemendamento.

(Il senatore Magnalbò chiede di intervenire).

È approvato.

Le chiedo scusa, senatore Magnalbò, non l'ho vista. Lei voleva aggiungere la firma all'emendamento?

MAGNALBÒ. Signor Presidente, volevo dire che questo emendamento mi sembrava una scelta di civiltà e volevo portare anche, a conferma di ciò, la testimonianza di una realtà particolare che ci colpisce, quella cioè di tutti i giovani che fanno parte delle comunità montane terremotate (oggi Marche ed Umbria) che gradirebbero veramente poter effettuare certe scelte ed espletare il loro servizio di leva dando una mano alle popolazioni cui appartengono.

PRESIDENTE. Il suo intervento comparirà nel Resoconto della seduta, senatore Magnalbò.

MAGNALBÒ. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal senatore Marini.

È approvato.

L'emendamento 14.4, presentato dal senatore Minardo, si intende ritirato.

MARINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.5.

RIPAMONTI. Anch'io ritiro l'emendamento 14.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

È approvato.

Senatore Lubrano di Ricco, accoglie l'invito rivolta dal relatore e dalla rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 14.0.300?

LUBRANO DI RICCO. Accolgo l'invito rivoltomi e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.202/1 presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

C'è un invito ai proponenti a ritirare l'emendamento 14.0.202, lo accolgono?

LUBRANO DI RICCO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.200, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.101, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.250, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dai senatori Tirelli e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.100, presentato dal senatore Di Benedetto.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Contratti)

1. All'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazioni a contrattare e relative procedure»;

b) al comma 1, le parole: «da apposita deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa».

Su questo articolo sono stati presenti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Al comma 1, nella lettera b) aggiungere alla fine le parole: «soggetta a pubblicazione nell'albo pretorio dell'ente».

15.1

BESOSTRI, PARDINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Il presidente del collegio dei revisori ufficiali dei conti di cui al comma 2, ed il revisore di cui al comma 8, sono concordemente indicati al presidente dell'assemblea, o al sindaco, dai rappresentanti dei gruppi di minoranza regolarmente costituiti. Tale designazione deve essere notificata al presidente, o al sindaco, almeno dieci giorni prima dello svolgimento del consiglio provinciale, o comunale, a tale scopo convocati. Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervenga alcuna designazione, ovvero essa non sia concordemente espressa dai gruppi di minoranza, il presidente, o il sindaco, provvedono a formulare la proposta”».

15.0.1

BOSI, BRIENZA, FAUSTI, CIRAMI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni"».

15.0.10 BARBIERI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, MICELE, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Il sindaco e il presidente della provincia che intendano candidarsi per la medesima carica devono, entro 120 giorni dallo scadere del proprio mandato, rassegnare le dimissioni. L'effetto delle dimissioni è immediato, e si procede alla nomina di un commissario governativo ai sensi delle leggi vigenti"».

15.0.11 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dai seguenti:

"Ciascun elettore può votare per una delle liste per l'elezione del consiglio comunale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per una lista per l'elezione del consiglio comunale a lui collegata, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco corrispondente al contrassegno votato sia alla lista collegata. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito alle liste per il consiglio comunale collegate al candidato sindaco in proporzione alla percentuale di voti validi da queste ottenuti"».

15.0.12 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sostituire le parole: «dei voti validi» con le seguenti: «dei voti degli aventi diritto».

15.0.13 SCHIFANI, PASTORE, MAGGIORE, BETTAMIO, D'ALÌ

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Il primo e secondo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono sostituiti dal seguente:

“Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco eletto viene assegnato il 60 per cento dei seggi del consiglio, qualora non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi”».

15.0.14 BARBIERI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, MORANDO, PAPPALARDO, PARDINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. - (Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti). - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 della presente legge”.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con decreto alla delimitazione dei collegi uninominali, secondo i criteri del minimo scostamento dalla media comunale della popolazione residente in ciascun collegio e del rispetto della delimitazione delle circoscrizioni.

3. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, per le elezioni dei sindaci e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, si continuano ad applicare le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

15.0.15 D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, GUERZONI, BESOSTRI, LARIZZA, MICELE, PASSIGLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Dopo l'articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“Art. 7-bis. - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

15.0.16 BUCCIARELLI, SALVI, VILLONE, BESOSTRI, LARIZZA, MORANDO, PARDINI, PASSIGLI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente di provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale a lui collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di presidente di provincia corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di consigliere provinciale. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito ai gruppi di candidati per il consiglio provinciale collegati al candidato alla carica di presidente di provincia in proporzione alla percentuale di voti validi da questi ottenuti”».

15.0.17 VILLONE, SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, MORANDO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 9, della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto il seguente:

“...-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati collegati che abbiano ottenuto meno del 4 per cento dei voti validi”».

15.0.18 BESOSTRI, SALVI, VILLONE, BARBIERI, BUCCIARELLI, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. L'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è così sostituito:

“1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 4 per cento dei voti validi”».

15.0.19 GUERZONI, SALVI, VILLONE, BUCCIARELLI, BESOSTRI, CARPINELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, PASSIGLI, PELELLA

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 83/11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, aggiungere, in fine:

“Avverso i provvedimenti della commissione elettorale di ammissione o di esclusione di liste o di candidati è ammesso immediato ricorso al TAR nel termine di sette giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso è depositato entro cinque giorni dalla notifica nella segreteria del TAR. La camera di consiglio per la discussione della domanda di sospensiva è fissata immediatamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'avvenuto deposito del ricorso.

L'ordinanza pronunciata dal TAR non è immediatamente appellabile.

2. Il termine per l'affissione del manifesto elettorale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è ridotto a sette giorni».

15.0.20

VILLONE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'atto dell'affissione del manifesto dei comizi, nel quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e il sindaco o il commissario prefettizio invita, con manifesto affisso all'Albo pretorio del comune, gli elettori con non più di cinquanta anni di età, che intendono svolgere le funzioni di scrutatore, a presentare istanza in carta libera e con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro dieci giorni dalla data dell'affissione del predetto manifesto.

2. Gli interessati dovranno espressamente dichiarare:

a) di essere elettori del comune;

b) di non aver superato il cinquantesimo anno di età;

c) di essere in possesso almeno del diploma di secondo grado;

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

e) di essere iscritti alla prima classe delle liste di collocamento nella sezione di cui alla lettera c), se disoccupati.

3. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, fra gli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, procede, in pubblica adunanza, preannunciata con manifesto all'Albo pretorio, almeno due giorni prima:

a) alla nomina, per sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di scrutatori pari a quello occorrente;

b) a formare, per sorteggio, una graduatoria di supplenti da invitare, nell'ordine di estrazione, in caso di eventuale rinuncia dei titolari nominati.

4. Qualora il numero degli scrutatori, nominati con il metodo di cui al comma 3, sia superiore alle domande avanzate dagli iscritti alle liste di collocamento di cui alla lettera e) del comma 2, si procederà al sorteggio, tra gli elettori che ne abbiano fatto istanza, per raggiungere il numero necessario di scrutatori.

5. Nell'ipotesi in cui non dovesse essere raggiunto il numero sufficiente di scrutatori per comporre i seggi elettorali ai sensi dei commi 3 e 4 si provvederà ad ulteriore sorteggio tra tutti gli iscritti alle liste elettorali.

6. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario prefettizio, notifica, a mezzo messo, non oltre il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, l'avvenuta nomina.

7. L'eventuale impedimento ad assolvere l'incarico dovrà essere comunicato dallo scrutatore, entro quarantotto ore dalla notifica. In tal caso il sindaco o il commissario provvede alla sostituzione degli impediti mediante notifica ai sorteggiati di cui alla lettera *b*) e ai commi 4 e 5.

8. La legge 8 marzo 1989, n. 95, e gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono abrogati».

15.0.21

IULIANO, BESSO CORDERO, MANIERI, MARINI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

All'articolo 14 comma 2 del "testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali:" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223 sono soppresse le parole: "nei comuni con oltre 10.000 abitanti".».

15.0.22

DI BENEDETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BESOSTRI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 15.1 sotto il profilo dell'esigenza di regolamentare tutto il problema della pubblicazione degli atti. Alcuni atti, prima di competenza di organi collegiali, secondo le previsioni dell'articolo 15 diventano ora di competenza dei dirigenti. Si tratta di atti di rilevante importanza, per i quali non è prevista nessuna forma di pubblicità. Io ritiro questo emendamento, affinché sulla questione (eventualmente dopo una consultazione con il Governo) del regime della pubblicazione degli atti si possa intervenire più avanti nel corpo della legge.

BOSI. Signor Presidente, propongo una riscrittura dell'emendamento 15.0.1 del seguente tenore: «Nelle provincie e nei comuni dotati di un collegio dei sindaci revisori, lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza».

Questo emendamento si è reso necessario perchè il testo della legge n. 142 del 1990 prevedeva la possibilità di inserimento nel collegio dei sindaci revisori di rappresentanti dei gruppi di minoranza, attraverso il meccanismo del voto con scheda limitata a due nomi su tre, però, nella pratica corrente, soprattutto nei comuni con sistema di elezione maggioritario - ma non solo - la sproporzione fra la maggioranza e la mi-

noranza è tale per cui la maggioranza spesso organizza il voto in modo da ottenere tutti i rappresentanti. Con la formulazione da me proposta dovremmo riuscire a porre rimedio a questo stato di cose, perchè le minoranze escluse anche dai collegi dei sindaci revisori davvero non hanno più nessuna possibilità di svolgere la funzione di controllo che gli è propria.

BARBIERI. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

SCHIFANI. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti a mia firma ed invito i presentatori degli altri a fare lo stesso. Avendo infatti l'Assemblea proceduto in altra seduta - come è noto - allo stralcio di due articoli relativi alla materia elettorale, il cui cammino è ora in corso in la Commissione come disegno di legge autonomo, mi sembra opportuno che tutte le proposte relative a tale materia vengano affrontate in quella sede. In tal modo, si seguirà un criterio di comportamento uniforme: sarebbe assai difficile capire perchè si è deciso lo stralcio di una determinata materia e si sono poi mantenute altre norme relative allo stesso tema.

Propongo quindi che tutta la materia elettorale, una volta ritirati gli emendamenti presentati a questo disegno di legge, sia esaminata nella sede appropriata che è quella dell'esame del disegno di legge originatosi dallo stralcio precedentemente stabilito. L'invito al ritiro trova però una sola eccezione relativamente all'emendamento 15.0.21 che, a mio parere, non ha nulla a che fare con la materia elettorale in senso proprio in quanto concerne gli scrutinatori e pertanto tocca tale materia solo marginalmente. Solo per tale emendamento non ho obiezioni a che l'Assemblea proceda nell'esame.

Anticipo inoltre un invito, per analoghe ragioni, a ritirare l'emendamento 16.0.1.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.15 si illustra da sè.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.16 si illustra da sè.

GUERZONI. Do per illustrato l'emendamento 15.0.19.

IULIANO. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.21 si illustra da sè.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, l'emendamento 15.0.22 si illustra da sè.

MARCHETTI. Signor Presidente, anticipo che l'emendamento 16.0.1, sul quale il relatore si è già pronunciato, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo si rimette al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 15.1 è stato ritirato. Metto pertanto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Ricordo che il relatore ha invitato tutti i presentatori di articoli aggiuntivi all'articolo 15 a ritirare i loro emendamenti; i proponenti accolgono tale richiesta?

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, annuncio, anche a nome dei senatori membri del mio Gruppo, il ritiro degli emendamenti presentati al fine di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 e la loro trasformazione in un disegno di legge, per consentire alla Commissione affari costituzionali di avviarne sollecitamente l'esame; voglio motivare le ragioni di tale scelta.

Gli emendamenti aggiuntivi nel loro insieme configurano una serie di correttivi ed anche di riforme al sistema elettorale vigente per l'elezione del sindaco, dei consigli comunali e, per alcuni aspetti, anche dei consigli regionali e provinciali ed hanno la funzione, sulla base dell'esperienza maturata in questo periodo, di incentivarne e valorizzarne gli aspetti positivi, che sono largamente prevalenti, ma nel contempo di eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati quali, in particolare, la possibilità che si formino maggioranze diverse in consiglio comunale rispetto a quella che ha consentito di eleggere il sindaco e la necessità di evitare un eccesso di frammentazione del sistema politico italiano. Infatti, si propone la clausola di sbarramento del 4 per cento, che è prevista nella legge elettorale nazionale per tutti i livelli elettivi, per poter avviare quell'omogeneizzazione dei sistemi elettorali che si avverte sempre più come una necessità da parte del cittadino e l'eliminazione, nelle grandi città, del voto di preferenza unica, il quale, da una parte, anche nelle ultime elezioni amministrative si è rivelato scarsamente idoneo ad esprimere una reale rappresentatività dei consigli – è noto che nelle grandi città è possibile essere eletti nel consiglio comunale con un numero irrisorio di voti rispetto alla popolazione delle città medesime, mentre ci dovrebbe essere un giusto contrappeso al sindaco eletto direttamente, anche nell'autorevolezza e nella rappresentatività dei consigli comunali – dall'altra, si presta a quei rischi e a quegli elementi degenerativi legati al voto di preferenza.

D'altra parte, siamo sempre stati consapevoli che in una materia come quella elettorale occorre ricercare le più ampie e possibili convergenze e tutti gli approfondimenti necessari.

Tra le osservazioni che ci sono state rivolte quella secondo la quale la Commissione competente non ha avuto la possibilità di esaminare in sede referente queste proposte, in modo da garantire un approfondimento, un dibattito e una verifica tra i vari Gruppi, ci è sembrata senz'altro persuasiva. Quindi, ritiriamo questi emendamenti, che accorperemo in un disegno di legge da presentare alla Commissione affari costituzionali.

Al tempo stesso, invitiamo gli altri Gruppi a riflettere su questa proposta per poter trovare le necessarie convergenze su tutte o su alcune di queste proposte o quanto meno sulle esigenze che sono state sollevate.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riassumendo, vi è stato un invito congiunto, sia da parte del relatore che della rappresentante del Governo, a ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15, cui ha fatto seguito una dichiarazione da parte del senatore Salvi, per conto dei firmatari di alcune disposizioni modificative appartenenti al suo Gruppo, il quale ha detto che questi emendamenti confluiranno in un disegno di legge più organico.

Se non vi sono osservazioni da parte di tutti i presentatori degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15 rispetto al loro ritiro, procederemo in tal senso senza esaminarli uno dopo l'altro.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo osservare che, come ricordavo, è già in corso l'*iter* procedurale del disegno di legge risultante dal precedente stralcio di taluni articoli; sarà quella la sede dove, senza presentare nuovi disegni di legge, potranno confluire tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 15.

SALVI. Ringrazio il relatore per il saggio consiglio.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia è d'accordo, in quanto ciò che è stato detto era stato già concordato e quindi ritiriamo gli emendamenti a nostra firma.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori dell'emendamento 15.0.1 se intendono ritirarlo.

BOSI. Signor Presidente, ho fatto pervenire sia alla Presidenza sia al relatore una riformulazione di tale emendamento; pertanto, attendo di conoscere il parere del senatore Villone e della rappresentante del Governo sul nuovo testo.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova riformulazione dell'emendamento 15.0.1:

«1. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Nelle province e nei comuni dotati di un collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalità di elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza”».

15.0.1 (Nuovo Testo)

BOSI

La presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza mi pare che già sia contemplata nella legge n. 142; lei probabilmente, senatore Bosi, lo vuol precisare per evitare che, attraverso le votazioni, si possano escludere le minoranze.

Invito comunque il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 15.0.1.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che questa nuova formulazione possa essere accettata perchè, come lei giustamente ha poc'anzi ricordato, pur essendo previsto il voto limitato, in qualche situazione può essere concretamente esercitato quel voto in modo tale da escludere poi le minoranze, frustrando quindi l'obiettivo che la legge si propone. Ritengo pertanto che, nella nuova formulazione semplificata, l'emendamento 15.0.1 possa essere accettato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche il Governo è favorevole alla nuova formulazione proposta.

PRESIDENTE, Chiedo al senatore Bosi se possiamo sopprimere l'articolo indeterminativo «un», laddove nel testo si parla di «un collegio dei sindaci».

BOSI. Sì, signor Presidente, accetto la modifica.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

MAGNALBÒ. Signor Presidente, desidero manifestare la volontà del Gruppo Alleanza Nazionale di aderire all'emendamento 15.0.1 nella nuova formulazione proposta e che concerne la tutela delle minoranze. Ne approfitto per ricordare altresì che la mia parte politica è favorevole

ad una normativa unitaria per quanto concerne tutta la materia elettorale che, a nostro avviso, deve essere accorpata nel suo complesso, in modo da poter essere finalmente leggibile anche per i non tecnici.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dai senatori Bosi e Magnalbò, nella nuova formulazione.

È approvato.

Ricordo che i restanti emendamenti sono stati ritirati, eccetto l'emendamento 15.0.21 sul quale sia il Sottosegretario che il relatore hanno espresso parere favorevole. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 15.0.21.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, se ho dichiarato di essere favorevole all'emendamento in esame, ho sbagliato, in realtà, desidero intervenire in merito.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, precedentemente avevo dichiarato di essere dell'opinione di mantenere ancora in discussione l'emendamento 15.0.21, diversamente dagli altri di cui avevo chiesto il ritiro. Quanto al contenuto non ho espresso alcun parere, ma mi rimetto al parere del Governo per quanto concerne la valutazione dei profili tecnici della questione.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche il Governo intende esprimere la propria opinione su questo punto.

Come è noto, secondo quanto previsto nella finanziaria, il Governo deve effettuare una operazione di riduzione delle sezioni elettorali di un terzo riducendole quindi a circa il 70 per cento rispetto all'assetto attuale. Quindi, una raccolta di nuovi scrutatori, da questo punto di vista, è poco credibile. Tuttavia, non c'è una stretta connessione tra questo processo di riduzione del numero delle sezioni elettorali e il nuovo meccanismo di provvista degli scrutatori che viene proposto dall'emendamento in esame.

Riguardo all'opportunità di modificare l'attuale sistema di provvista degli scrutatori, il Governo desidererebbe riflettere e quindi, dal momento che si tratta di un articolo aggiuntivo, ne proporrebbe l'accantonamento, dichiarando altresì che la esclusiva provvista di questo personale, che ha compiti di scrutatore, dalle liste di collocamento crea nell'Esecutivo alcune perplessità.

Ribadisco, pertanto, la proposta di accantonamento dell'emendamento 15.0.21 proprio per consentire una più approfondita riflessione.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, accetta la proposta di accantonamento del suo emendamento avanzata dal Governo?

IULIANO. Signor Presidente, inviterei il Governo a riflettere un attimo su tale proposta perchè non c'è alcun rapporto tra la riduzione del 30 per cento delle sezioni, prevista nella legge finanziaria, e l'attuale richiesta di modifica del sistema di reclutamento degli scrutatori. Il problema è molto sentito, soprattutto nelle regioni ad alto tasso di disoccupazione, perchè, con l'attuale sistema, il reclutamento degli scrutatori avviene attraverso un sorteggio effettuato ormai anni fa e la lista è pubblicata in un albo pressochè bloccato; il che provoca le continue proteste dei giovani, soprattutto disoccupati, che se fossero reclutati nei seggi elettorali garantirebbero anche un risparmio per molte aziende pubbliche e private rispetto a quegli scrutatori che invece sono costretti a lasciare i posti di lavoro nei due o tre giorni previsti per le operazioni elettorali.

Se il Governo e il relatore intendono affrontare tale questione con lo stralcio di tutta la materia elettorale sarei d'accordo; ma non sarei d'accordo su un accantonamento perchè il Governo ritiene necessario un approfondimento, in quanto avrei preferito che l'approfondimento fosse stato fatto quando si era a conoscenza dell'emendamento. In questo caso, allora, chiederei il voto.

PRESIDENTE. L'accantonamento non significa che non esamineremo l'emendamento nel corso di questa discussione: viene provvisoriamente accantonato in attesa di una valutazione più approfondita.

IULIANO. Allora accetto l'accantonamento.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Se l'emendamento viene accantonato non faccio osservazioni. Se invece l'emendamento non fosse accantonato vorrei capire perchè si stabilisce che gli scrutatori non possano avere più di cinquant'anni; se vogliamo dare una mano all'occupazione giovanile mi pare che cinquant'anni sia un termine eccessivo, mentre invece porre questo limite come una specie di incapacità ad essere scrutatori sarebbe sbagliato da un altro punto di vista.

PRESIDENTE. C'è anche da fare una riflessione sulle liste di collocamento, che non so se esisteranno ancora. L'emendamento, comunque, è accantonato.

VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Se il relatore preferisce che questo emendamento venga trasferito nella parte relativa alla materia elettorale, il Governo non ha nulla in contrario; anzi, probabilmente è meglio perchè così si potrà lavorare con più calma e riflessione.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Credo che questo trasferimento sarebbe opportuno.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, lei è d'accordo?

IULIANO. Sì, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento 15.0.21 viene ritirato e sarà cura dei proponenti ripresentarlo in Commissione affari costituzionali.

Ricordo che in data 24 settembre 1997 l'Aula ha deciso lo stralcio degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto dalla Commissione.

Il testo degli articoli stralciati è il seguente:

Art. 16.

(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: «Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi».

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, che per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul

relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

Art. 17.

(Durata degli organi elettivi di comuni e province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «per un periodo di quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di cinque anni».

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995.

Art. 18.

(Modifiche alla legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, in materia di svolgimento delle elezioni amministrative)

1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «tra il 15 aprile ed il 15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 15 maggio ed il 15 giugno»;

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quarantacinquesimo» è sostituita dalla seguente: «cinquantacinquesimo».

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: «quaranta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque».

3. L'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti presentati su questi articoli, il cui testo è il seguente:

Sopprimere il comma 1.

16.1 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

“2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione politica o per il rinnovo del Parlamento europeo abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere o al Parlamento europeo. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere”».

16.2 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Al comma 1, sostituire le parole: «a lui» con le seguenti: «allo stesso».

16.3 IL GOVERNO

Al comma 1 sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «45 per cento».

16.4 ANDREOLLI, DIANA Lino

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato al consiglio provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato o collegato ad altro candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito sia al candidato al consiglio provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia votato. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia».

16.5 ANDREOLLI, DIANA Lino

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei comuni e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco e dal presidente della provincia scegliendoli fra i componenti del consiglio. 2-ter. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81”».

16.6 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I commi 3 e 4 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

“3. Nei comuni lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo statuto potrà prevedere che gli assessori non facenti parte del consiglio siano in numero non superiore a tre. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto potrà prevedere la nomina di non più di un assessore non facente parte del consiglio.

4. Nelle province gli assessori sono nominati dal presidente della provincia scegliendoli tra i componenti del consiglio. Soltanto due assessori provinciali possono essere nominati al di fuori del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere”.

2-ter. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati».

16.7 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81».

16.8 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sopprimere l’articolo.

17.1 MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Sopprimere l’articolo.

17.2 GUBERT, RONCONI, DENTAMARO, ZANOLETTI, COSTA, CAL-
LEGARO, FIRRARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «quattro».

17.3

ROTELLI, PASTORE

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Le elezioni delle amministrazioni comunali e provinciali, ricadenti tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il primo rinnovo degli organi regionali sono rinviate fino a tale rinnovo per l'accorpamento in un'unica tornata elettorale.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si attuano con effetto dal rinnovo degli organi degli enti locali di cui al comma 2».

17.4

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sostituire le parole da: «con effetto» fino alla fine del comma con le altre: «a partire dalla tornata elettorale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

17.5

PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

17.6

ROTELLI, PASTORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «e comunque per i consigli comunali e provinciali rinnovati nell'anno 1995».

17.7

SCHIFANI, ROTELLI, LAURO, NOVI, AZZOLLINI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, e comunque» fino a: «1995».

17.8

LUBRANO DI RICCO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, SARTO, SEMENZATO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno 1995» con le altre: «nell'anno 1994».

17.9

GRILLO

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'anno 1995» con le altre: «a partire dall'anno 1995».

17.10

ANDREOLLI, DIANA LINO

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «e seguenti».

17.11

BESOSTRI, DUVA, PARDINI

All'emendamento 17.0.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-*quinqüies*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, dopo le parole: "sentenza di condanna", sono aggiunte le seguenti: "anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta delle parti"».

17.0.1/100

SPERONI, LAGO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Durata del mandato del sindaco e del presidente della provincia)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993 n. 81 è aggiunto in fine il seguente periodo:

“È consentito un terzo mandato se uno dei due mandati consecutivi ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni”».

17.0.1

IL GOVERNO

Ricordo inoltre che il seguente emendamento 16.0.1 è stato ritirato:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Elezione di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea quali membri aggiuntivi dei consigli comunali)

1. Gli statuti dei comuni prevedono modalità di elezione di rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, residenti nel comune. I rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea partecipano alle sedute del consiglio comunale. Gli statuti comunali possono prevedere altre disposizioni, rivolte a garantire i diritti dei rappresentanti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, riferite all'esercizio delle funzioni comunali».

16.0.1

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI, CÒ, BERGONZI, CAPONI,
CARCARINO, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA, SALVATO

Passiamo ora all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18:

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«4-bis. Alla polizia municipale e locale si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di assistenza e previdenza previste per gli altri corpi della polizia di Stato; competono altresì alla polizia municipale e locale i medesimi diritti in materia di assicurazione, salubrità, malattie professionali, pensionamento, nonché in materia di morte o invalidità per causa di servizio, previsto per gli altri corpi di polizia di Stato».

18.0.700 (Già 18.0.1/1)

SPERONI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998 i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Fermo, Sulmona e Sibaritide-Pollino dopo aver acquisito l'adesione dei comuni e il parere favorevole delle regioni.

2. All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.500

MARINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona, Monza e Brianza, per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.3 (Ulteriore nuovo testo)

MAGNALBÒ, MANTICA, SPERONI

All'emendamento 18.0.2, sostituire il primo periodo con il seguente.

«Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998 i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Fermo, Sulmona e Sibaritide-Pollino dopo aver acquisito l'adesione dei comuni e il parere favorevole delle regioni».

18.0.2/1

MARINI

Dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.2 POLIDORO, AGOSTINI, COVIELLO, LO CURZIO, MONTAGNINO,
 DIANA LINO, ERROI, VERALDI, FUSILLO, RESCAGLIO, LA-
 VAGNINI, MONTICONE, ROBOL, FOLLIERI, ZILIO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.5 (Nuovo testo) DENTAMARO, CAMO, COSTA, FIRRARELLO, SPERONI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:

«2-bis. Il Governo è delegato altresì ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali, entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione.

All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.110 (Già 20.3) PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTO,
(Nuovo testo) CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO, BRUNI, CORTELLONI, DI BENEDETTO, D'URSO, FIORILLO, FUMAGALLI CARULLI, GIORGIANNI, MANIS, MAZZUCA POGGIOLINI, OSSICINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998 i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 62 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'onere derivante dal precedente comma, determinato per lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.600

BOSI, D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.6

GRECO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

1-*bis*. All'onere derivante dal precedente comma, determinato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.4

SCHIFANI, LAURO, NOVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali, entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono state intraprese le iniziative dei comuni ed è stato dato il parere favorevole della regione».

18.0.120 (*Già 20.4*) PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona per le quali vi siano state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

18.0.7

SPERONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo, Sulmona, Foligno e Spoleto per le quali vi siano state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione entro i termini indicati dall'articolo 63, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

18.0.8

RONCONI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998 i decreti legislativi per l'istituzione della provincia di Foligno-Spoleto-Val Nerina per la quale è stato dato parere favorevole della regione. All'onere derivante dal precedente comma, determinato per lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.90

RONCONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione della provincia di Foligno-Spoleto per la quale vi siano state le iniziative dei comuni e il parere favorevole della regione. All'onere derivante dal precedente comma, determinato per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.9

RONCONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1998, i decreti legislativi per l'istituzione della provincia Alba-Bra per la quale vi siano state le iniziative dei comuni ed il parere favorevole della regione secondo le procedure della legge n. 142 del 1990. All'onere derivante dal precedente comma, determinato per lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del cap. 6856 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio».

18.0.10

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. «All'articolo 16, comma 2 lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 la cifra "200.000" è sostituita dalla cifra "150.000"».

18.0.100 (Già 19.0.1) PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 16, comma 2 lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 dopo la parola: "abitanti", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero a 150.000 abitanti quando l'istituzione di nuove province è conseguente a revisione delle circoscrizioni provinciali preesistenti per effetto della delimitazione del territorio di aree metropolitane istituite ai sensi del capo VII della presente legge o, nei casi previsti, in applicazione di normative regionali».

18.0.101 (Già 19.0.2) PETTINATO, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Nel caso in cui le regioni, sentite, abbiano espresso ai sensi degli articoli 132 e 133 della Costituzione, il proprio parere positivo sul distacco o l'aggregazione nonchè sul mutamento o la nuova istituzione di province, il Governo presenta entro 20 giorni ad una delle due Camere il relativo disegno di legge”».

18.0.500 (Già 8.0.1) PIERONI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

All'emendamento 18.0.20 aggiungere, in fine, i seguenti comma:

«1-bis. I comuni, le province, nonchè le regioni, svolgono ciascuna per la parte di propria competenza, le funzioni di polizia locale. A tal fine deve essere organizzato un servizio di polizia municipale o locale in collaborazione con le altre forze statali di polizia.

1-ter. Gli addetti al servizio di polizia municipale e locale ai quali è stata conferita la qualità di agente o di ufficiale di polizia municipale ai sensi del comma 1, lettera c), portano senza licenza le armi di cui sono dotati in relazione al servizio, anche fuori dal servizio e nell'intero territorio nazionale.

1-quater. Ai fini dell'ammissione al concorso per l'accesso alla polizia municipale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) non aver prestato servizio militare sostitutivo per ragioni di obiezione di coscienza;
- c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura preventiva;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici».

18.0.20/1

SPERONI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Dopo l'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono inseriti i seguenti:

“Art. 15-ter. - 1. Qualora sussista un pericolo di condizionamento dell'attività amministrativa, conseguente a situazioni di infiltrazione di

tipo mafioso all'interno delle amministrazioni comunali o provinciali o negli organi preposti al funzionamento dei servizi a queste affidati, che sia suscettibile di compromettere il regolare funzionamento dei servizi medesimi, le disposizioni riferite alla commissione straordinaria di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies e 6-septies dell'articolo 15-bis si applicano al sindaco o al presidente della provincia.

2. Al fine di cui al comma 1, il prefetto, sentito il comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, invia una relazione motivata al Ministro dell'interno. La relazione è altresì inviata al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Il Ministro dell'interno, acquisita ogni altra notizia utile, previa pubblicazione della proposta del prefetto all'albo del comune o della provincia per dieci giorni ed acquisite le eventuali osservazioni e opposizioni, dispone con proprio decreto l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies e 6-septies dell'articolo 15-bis alle amministrazioni interessate e il periodo di applicazione, compreso tra dodici e trentasei mesi, delle medesime disposizioni".

"Art. 15-quater. 1. La commissione straordinaria di cui al comma 4 dell'articolo 15-bis, nei casi di scioglimento degli organi comunali o provinciali, nonché il prefetto in tutti gli altri casi, devono presentare annualmente al Ministro dell'interno una relazione sull'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter, 6-quinquies e 6-septies dell'articolo 15-bis, con particolare riferimento alle iniziative assunte in ordine al ripristino dell'ordinarietà nell'attività amministrativa, e sulla situazione amministrativa dei comuni o della provincia interessati dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3 dell'articolo 15-ter. Analoga relazione può essere presentata dal sindaco o dal presidente della provincia.

2. La relazione è inviata anche al sindaco o al presidente della provincia delle amministrazioni interessate, al presidente della regione e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

3. Ciascuno dei soggetti indicati dal comma 2 possono inviare proprie osservazioni al Ministro dell'interno"».

18.0.20 FIGURELLI, DIANA Lino, PELELLA, DIANA LORENZO, BESO-
STRI, PARDIN, DE ZULUETA, BATTAFARANO, CALVI, FAS-
SONE, ROBOL, MONTAGNINO, BARRILE, CORRAO, BERTONI

Su questi emendamenti vi è il parere contrario della 5ª Commissione, ma ho l'impressione che il relatore possa dire qualcosa anche dal punto di vista della razionalizzazione delle proposte.

* VILLONE, relatore. Signor Presidente, anzitutto sono contrario in linea di principio a che il Parlamento con legge istituisca nuove province o nuovi enti locali di qualsivoglia natura. Credo che dobbiamo tener conto del momento in cui ci troviamo, che vede una riflessione complessiva sul quadro istituzionale delle autonomie locali, ma anche propo-

ste di riforma di livello costituzionale che modificano profondamente questo quadro. Ciò indica la necessità di una grande cautela in questa fase nel muoversi su tale terreno.

L'unico modo che vedrei possibile per procedere è quello di una delega al Governo, come ho già avuto modo di dichiarare in precedenza. In questo senso, se il Governo ritenesse di poter accettare alcuni di questi emendamenti formulati in termini di delega non avrei nulla in contrario, ma solo a condizione che il parere del Governo sia favorevole. Altrimenti il mio avviso di relatore sarebbe contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo complesso di emendamenti?

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sul complesso degli emendamenti che propongono l'istituzione di nuove province il Governo è contrario per le ragioni che ha espresso il relatore.

Invece, sulla questione di un'eventuale delega al Governo per l'istituzione delle province di Avezzano, Barletta, Castrovillari, Fermo e Sulmona, in merito a cui sono già state presentate iniziative da parte dei comuni e – non so se sempre – anche espressi pareri da parte delle regioni, il Governo è contrario per ragioni che attengono anche al carico di spesa per l'erario che comunque l'istituzione di nuove province comporta. Quindi, vi sono ragioni generali di carattere istituzionale – mi riferisco a quanto già detto dal relatore – ma sussistono anche questioni di spesa anche per quelle cinque province che si trovano in una situazione differenziata. Quindi, il Governo è contrario sia all'uno che all'altro percorso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi trovo di fronte al parere negativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio; pertanto, le possibilità sono due: o si accoglie, con qualche rettifica, la richiesta del relatore in modo tale che questi emendamenti possano essere oggetto di un'unica riflessione nella Commissione affari costituzionali oppure, se si insiste per la loro votazione, si tenga conto che la votazione sarà infruttifera – consentitemi questo termine – considerando il parere contrario della 5ª Commissione permanente.

Pertanto, pur tenendo conto del parere autorevole del Governo, contrario comunque ad una riapertura dei termini per l'istituzione di nuove province, propongo di non affrontare nel merito la materia in esame ma di stralciarla. Lo stralcio implica il riesame della stessa da parte della Commissione affari costituzionali con provvedimento che vi assicuro sarà adottato rapidamente.

POLIDORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signor Presidente, a mio parere deve essere assunta una soluzione in linea con la filosofia indicata nel suo intervento: credo,

infatti, paradossale che proprio su questa materia su cui, a parte il tempo che stiamo impiegando, noi senatori e, addirittura, interi Gruppi parlamentari sia di maggioranza sia di minoranza sono firmatari di iniziative e, quindi, di emendamenti non si riesca a trovare un terreno comune sul quale Governo, Gruppi parlamentari di maggioranza e di minoranza pronuncino una parola conclusiva anche se mi rendo conto che il problema non è di facile soluzione soprattutto in vista delle decisioni che il Parlamento dovrà prendere in rapporto ai lavori della Commissione bicamerale.

Pur rendendomi, pertanto, conto di tale questione, il Parlamento, il Governo, il relatore dovranno rendersi finalmente conto a breve che stiamo vivendo la situazione in una maniera che non dico non è dignitosa ma di certo non ha alcuna utilità per nessuno.

Pertanto, a mio parere, la proposta presentata dal presidente Mancino può essere accolta, almeno in termini di metodo di lavoro per affrontare il problema in tempi brevi, e per dare una parola conclusiva sull'argomento che è, da un certo punto di vista, centrale per le popolazioni e, soprattutto, per dare loro una risposta possibilmente coerente con le loro aspettative.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, trattiamo da tempo questa materia, come ha detto il senatore Polidoro. Vi sono popolazioni e distretti che aspettano, che sistematicamente premono e pressano il Senato per sapere qualcosa. Non è soltanto una questione di campanilismo. Per esempio, vi sono delle realtà come il Fermano, Sulmona ed Avezzano che costituiscono territori amplissimi. Parlando di Sulmona ed Avezzano, ad esempio, si tratta di riequilibrare l'intero territorio interno e montano rispetto a quello costiero, rispetto cioè alle province di Pescara e di Teramo.

Per quanto concerne la mia terra, il Fermano, devo pur dire che non si tratta di istituire una provincia al fine di creare un insieme di istituzioni ma di accogliere un'esigenza pressante di questa gente che deve svincolarsi e godere di un'autonomia rispetto ad Ascoli Piceno ed alla provincia di Ascoli la quale è, come insieme di servizi, decentrata rispetto al Fermano che rappresenta il territorio più ricco e più imprenditoriale del comprensorio. Quindi si tratta di esigenze sentite.

Passando al merito, queste cinque città da anni hanno iniziato e concluso la loro procedura presso la regione per l'istituzione di una provincia, adempiendo a tutto quanto richiesto dalla legge n. 142 del 1990 e non riescono a rendersi conto del perchè debbano venire fermate quando la procedura è ormai iniziata. È lo stesso caso che abbiamo visto in Commissione quando sono state fermate delle esecuzioni in corso; il concetto è lo stesso ed è inaccettabile in un regime democratico.

Voglio dire di più, signor Presidente. Visto che non riusciamo a raggiungere questa decisione, visto che anche questa è una responsabi-

lità politica, propongo di andare avanti con il voto elettronico, così finalmente stabiliremo chi è che non vuole e chi è che vuole.

Mi rendo conto del nuovo assetto istituzionale, però tutto questo è in forse, non possiamo aspettare sempre il futuro: vediamo intanto di sistemare le pendenze unicamente per l'istituzione di queste cinque province che hanno concluso il loro *iter*, vedremo successivamente cosa fare.

ZANOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, esiste il problema dell'istituzione delle province e dobbiamo ricordare come l'istituto della provincia rivesta un ruolo fondamentale e un'importanza grande nell'assetto delle autonomie; dobbiamo ricordare anche come i lavori della Bicamerale abbiano sottolineato questa realtà. Però il discorso istituzionale e politico resta molto nel vago e ha purtroppo anche effetti negativi, come la concorrenzialità a volte persino poco simpatica che sta sviluppandosi tra le province, da una parte, i comuni piccoli, dall'altra, i grandi comuni, dall'altra ancora. Tutti fanno a gara per proporsi come interlocutori della Bicamerale, dunque di una Commissione istituzionale, e non solo delle forze politiche.

Esiste poi il problema di queste città che da tempo chiedono un riconoscimento come province. C'è il gruppo delle cinque città che ha rispettato pienamente i dettami della legge n. 142 del 1990. Queste non rappresentano solo un'esigenza sociale e politica giusta che deve essere soddisfatta, ma hanno anche un diritto preciso che il Governo non può misconoscere. Poi esistono altre realtà, come la provincia di Alba-Bra, che non hanno rispettato i tempi previsti dalla legge n. 142, ma ne hanno rispettato tutte le procedure. Su questa esiste anche un parere espresso secondo le procedure della legge regionale applicativa della legge n. 142 da parte della regione Piemonte.

Dunque, questo insieme di realtà e il Parlamento non possono assolutamente accontentarsi della posizione ancora oggi espressa dal Governo, cioè che per problemi di bilancio non ci possa essere alcuna risposta. Noi dobbiamo tener conto dei problemi di bilancio, ma anche considerare come questi possano essere assolutamente subordinati a esigenze più grandi o addirittura ai diritti molto precisi.

Posso anche convenire sulla sua proposta, signor Presidente, che questo gruppo di aspiranti province abbia un percorso nuovo in sede di Commissione affari costituzionali, però con l'impegno che ci sia volontà da parte non solo del Senato ma anche della maggioranza e del Governo, in particolare, di considerare in modo concreto queste esigenze e questi diritti. Desidererei anche avere un impegno del Governo a far sì che all'interno dei lavori della Bicamerale da parte del Governo stesso e da parte delle forze di maggioranza ci sia ancora un'attenzione al problema dell'istituzione delle province.

Convengo sulle linee che sono emerse nei lavori della Bicamerale secondo cui devono essere le regioni a stabilire in merito al cambiamento dei confini o alle istituzioni di nuove province; mi sembra una scelta giusta, che va in una direzione conforme al rispetto delle autonomie. Vorrei però che detto orientamento avesse una concretezza nei deliberati, ed anche una concretezza nei tempi. Le prime norme transitorie stabilite dalla Commissione bicamerale, mentre assegnavano alle regioni la funzione di decisione in merito alle province, stranamente indicavano un periodo di tempo di cinque anni perchè questa funzione potesse esprimersi. Mi sembra una norma inopportuna; i lavori della Bicamerale sono già lunghi, il tempo dell'inizio delle riforme è già lontano. Desidererei che si riflettesse sull'opportunità di non dilazionare ulteriormente il discorso che, ripeto, va nel senso giusto del rispetto delle autonomie e delle esigenze locali. (*Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU*).

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, ascoltando gli interventi dei colleghi e soprattutto leggendo il gran numero di emendamenti che vanno nella stessa direzione ho, come dire, l'impressione che ci si dichiari tutti antisecessionisti a livello nazionale per poi diventare secessionisti a livello provinciale; è un po' come dire che rinunciamo a partecipare al campionato di serie A per partecipare a quello di serie P1. È inequivocabile, infatti, che nel momento in cui si richiede una divisione del territorio comprendente oggi la stessa provincia si provoca una frattura, una secessione che va a rompere non solo quell'equilibrio territoriale che si è ormai consolidato, ma rischia anche di disperdere un patrimonio di ordine culturale, di ordine sociale, di ordine anche economico che si è consolidato nell'esistenza di questa provincia.

Rivolgo allora un appello a quei parlamentari, a quei colleghi che si fanno portavoce di tali richieste, di tali tematiche, affinché avanzino quelle richieste con una consapevolezza maggiore di quella che diventerebbe la situazione futura, valutando più attentamente quella che è la situazione attuale, e a lasciare un po' da parte quelle che potrebbero essere, come dire, delle bandiere di propaganda elettorale. Questo mi viene anche dalle considerazioni e da constatazioni di fatti reali. Io sono calabrese e non mi pare che in Calabria la costituzione di nuove province quali quelle di Vibo Valentia e Crotone abbia portato a quei territori, a quei cittadini, a quella popolazione, un vantaggio di ordine culturale, di ordine sociale, ma soprattutto di ordine economico e non capisco quale sia la *ratio* che spinge a frazionare un territorio come la Calabria, che è ridottissimo, in tanti mini-territori. Ed oggi pur essendo calabrese mi trovo a dover vivere questa richiesta di frattura nel collegio di Ascoli Piceno, e quindi vorrei rispondere al senatore Magnalbò che ho l'impressione che dal 1988, anno in cui si richiese per la prima volta la costituzione della provincia di Fermo, l'interesse, la richiesta pressante da

parte dei cittadini, si sia, come dire, un po' affievolita, un po' indebolita. Anche questo in una valutazione di responsabilità politica dovrebbe avere un suo peso fondamentale, tralasciando poi quelle che sono le idee a cui ci si affeziona. L'attuale provincia di Ascoli Piceno, per esempio, conta circa 360.000 abitanti; in applicazione della legge n. 142, del 1990, articolo 16, comma 2, punto e) che prevede un minimo di 200.000 abitanti per ogni nuova provincia, la divisione di questo territorio non farebbe rientrare nè la provincia di Fermo nè quella di Ascoli. Queste sono valutazioni che al di là della mancanza di copertura finanziaria bisogna che abbiano un valore, perchè non c'è la copertura finanziaria ma non c'è neanche, se mi è consentito, la copertura demografica.

Allora, è vero che si fa riferimento proprio a questo punto dell'articolo 16 della legge n. 142 del 1990 che inizia con un «di norma» che significa che è possibile anche il contrario, però prima di concludere vorrei ripetere quanto scritto da Giorgio Bocca sull'«Espresso» del 28 aprile 1991 riferendosi alla previsione di costituzione di nuove province: «Se la scombinata faccenda andrà in porto, avremo province di 150-160.000 abitanti, tanti quanti in un quartiere di Roma e di Milano, tanto per moltiplicare le prefetture, i registri automobilistici, gli uffici giudiziari, eccetera. Se finisse per prevalere questa logica e dividessimo per 162.000 gli abitanti di Roma, ci ritroveremmo in Italia con 20 nuove province da istituire». Non credo che sia la volontà dei tanti e dei più quella di avere un territorio così frazionato. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per ragioni di «redditività» avevo avanzato per la seduta antimeridiana una proposta alternativa: o l'accantonamento o lo stralcio e l'invio alla Commissione affari costituzionali per ragioni di organicità degli emendamenti. Invece stiamo discutendo nel merito; allora prendiamo atto che la 5ª Commissione ha espresso parere negativo. Se continuiamo a discutere se votare a favore o contro, arriveremo alla diserzione della seduta.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TIRELLI. Signor Presidente, vorrei riaffermare la volontà del mio Gruppo di votare a favore di questa serie di emendamenti, non tanto per considerazioni campanilistiche o elettorali come è stato detto, perchè come si vede si tratta di una materia che, dal punto di vista dell'individuazione di nuove aree, ci interessa poco, quanto perchè ci sembra inutile affermare i principi e poi di fatto negarne l'applicazione. Se una realtà etnica, culturale, locale, richiede di aggregarsi in un insieme di comuni, dopo aver sottoposto la proposta alla regione e averne avuto l'approvazione, non vediamo perchè lo Stato centrale debba rispondere negativamente a questa nuova definizione di identità.

Non si tratta affatto di una secessione, come ha detto la collega Scopelliti, perchè non si tratta di fuggire da nessuno, ma di riorganizzare il territorio in modo semplicemente più idoneo alle realtà locali.

Per concludere con il richiamo sportivo che è stato fatto sui campionati, mi permetto di dire che preferisco vedere una bella partita dalle mie parti, piuttosto che vederne una brutta del campionato nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Non avevo chiesto la parola, ma la prendo volentieri.

PRESIDENTE. Se non l'ha chiesta, non gliela do. Mi era stato detto che lei aveva chiesto la parola e io gliel'ho data; il senatore Rotelli invece non l'aveva chiesta ma se la prende.

ROTELLI. La prendo nel momento in cui lei me la dà, signor Presidente.

SALVI. Bravo.

ROTELLI. La prendo per dire che convengo con lei, con il Governo e con il relatore e mi permetto di esortare il Senato a stralciare la materia per riportarla in Commissione, anche perchè non siamo di fronte ad emendamenti univoci. Ogni emendamento proposto offre una elencazione diversa delle Province da istituire. Corriamo, dunque, il rischio di procedere ad una serie di votazioni che potrebbero avere come effetto quello di creare una discriminazione con accoglimento di alcune proposte e non di altre. Per questo credo che l'intera materia debba essere esaminata complessivamente.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, a differenza del collega Rotelli e della collega Scopelliti, mi debbo pronunciare a favore di questi emendamenti, fra i quali ve ne è uno... (*Commenti del senatore Vertone Grimaldi*). Collega Vertone, può darsi che io dica fesserie ma può anche darsi che, ascoltandomi, valuterà che le mie non sono fesserie. Mi dispiace sentir dire che io dico fesserie prima ancora di prendere la parola e soprattutto mi dispiace far polemica con un senatore che appartiene alla mia stessa forza politica.

Stavo iniziando a controdedurre alle osservazioni svolte dalla senatrice Scopelliti nel momento in cui intravede nei nostri emendamenti delle spinte secessionistiche; credo, invece, di intravedervi delle spinte autonomistiche e federalistiche per le quali ci stiamo impegnando un po' tutti, anche nella Commissione bicamerale per le riforme. Il secessionismo è quindi tutt'altra cosa.

Ritengo di poter parlare soprattutto a favore di quelle cinque province che ricorrono in molti emendamenti formulati in maniera uniforme, in quanto sono entità territoriali che non vogliono prendere il treno

dell'ultima ora senza averne diritto, senza averne il biglietto. Sono cinque città che da tempo sono state pretermesse ad altre per i soliti giochi dei «due pesi e due misure». Parlo in modo particolare a favore della provincia di Barletta perchè sono espressione di quella entità territoriale, ma è evidente che analoghe caratteristiche accomunano tutte le cinque città.

Ricordo a tutti la storia di Barletta, e soprattutto al presidente Mancino che l'ha seguita anche come Ministro dell'interno e che fu firmatario di alcune note che nel 1992 e nel 1990 sono pervenute all'apposito comitato costituito dai cittadini di Barletta.

Non vi voglio annoiare con i molti precedenti storici, ma mi limito a ricordare che già il consiglio della regione Puglia con provvedimento n. 12 del 12 dicembre 1990 aveva espresso parere favorevole. La giunta regionale era anch'essa tornata sull'argomento nel 1991 esprimendosi negli stessi termini. In possesso di tutte le necessarie deliberazioni le comunità interessate alla costituzione della sesta provincia sin dal giugno 1991 ritenevano di avere tutte le carte in regola per poter ottenere l'emanazione della bozza governativa istitutiva provvisoria. Invece, purtroppo, così non è stato: il 26 giugno – lo ricordo a chi occupava all'epoca un posto in Parlamento – il Consiglio dei ministri emanò le bozze istitutive di otto province, le sette indicate nella legge n. 142 del 1990, ossia Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Prato e Verbania più quella di Vibo Valentia; non vi era, invece, quella del Nord-barese che aveva tutte le carte in regola già a quell'epoca.

Vi era stata una motivazione pretestuosa per tale decisione perchè nella stessa situazione di Barletta si trovava Prato e nel pacchetto delle nuove province venne persino inclusa quella di Verbania, nonostante fosse pendente contro di essa un ricorso al Consiglio di Stato. Come dicevo si è trattato della solita politica dei due pesi e delle due misure.

In ogni caso, il 3 dicembre 1991 il consiglio regionale approvava definitivamente l'istituzione della sesta provincia che, vistata dal commissario di Governo il 12 successivo, venne spedita il 24 a Roma ove giunse al Ministero dell'interno il 27 dello stesso mese. Ironia della sorte, il giorno successivo il Consiglio dei ministri emanava le bozze istitutive definitive di quelle otto nuove province, e, ancora una volta, Barletta ne restava esclusa.

Tra un pretesto e l'altro veniva superato il termine di scadenza del 12 giugno 1992 allora sancito dalla legge n. 142 del 1990 per il cui slittamento – come si sa – vi è stata sino ad oggi una serie infinita di proroghe. Così, ancora oggi, siamo qui a parlare di un problema annoso, che andava già risolto negli anni 1991-1992.

Ho alluso prima alle note intercorse tra il Parlamento e l'apposito comitato per l'istituzione della sesta provincia; voglio ora ricordare, soprattutto, una nota datata 10 febbraio 1994, con la quale si assicurava il presidente dell'apposito comitato per l'istituzione della nuova provincia pugliese con queste testuali parole: «Nel caso di Barletta è stato osservato che sono state positivamente perfezionate le prescritte procedure» e si affermava che il Governo si impegnavo a trovare una soluzione al problema finanziario per l'anno 1994 in sede di assestamento del bilan-

cio. La nota era dell'allora Ministro dell'interno che è oggi – appunto – Presidente del Senato.

Ancora più significativa è la relazione fatta dai dirigenti responsabili del Ministero alla Vice Presidenza del Consiglio dei ministri sul completamento della procedura istitutiva della provincia di Barletta, contenuta in un appunto scritto del 9 giugno 1994, nel quale tra l'altro si legge: «I presupposti di fatto o di diritto all'adozione di tale *iter* risultano compiuti». Quindi, tale relazione non dà alcuna importanza particolare all'aspetto finanziario.

In questo *excursus* si collocano anche le assicurazioni positive dell'allora ministro dell'interno Maroni nell'incontro avuto il 20 luglio 1994 prima della riunione del Consiglio dei ministri del 5 agosto dello stesso anno.

Da ultimo, vi è anche una dichiarazione resa dal sottosegretario Vigneri il 12 febbraio 1997. Durante l'intera mattinata l'ho vista in Aula per rappresentare il Governo, e anche se in questo momento non è presente mi fa piacere ricordare quello che lei stessa ha riferito in sede di Commissione. Ribadendo la posizione non favorevole del Governo all'istituzione di nuove province, ha aggiunto che: «Nella materia l'iniziativa parlamentare è comunque prevalente e, qualora si addivenisse a tale operazione, non si potrebbero certamente ignorare le aspettative e le situazioni già maturate, beninteso alla luce delle funzioni che si intendono in generale attribuire a tali enti».

Nella 132ª seduta pubblica dell'Aula del Senato di questa legislatura è stata data lettura di un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo a voler prendere in esame la proposta di istituzione di nuove province entro il 31 dicembre 1998. Tale ordine del giorno è stato accettato dal Governo – questo lo vorrei sottolineare – a condizione che dopo le parole «nuove province» fosse stata aggiunta la seguente dizione: «di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge n. 142 del 1990». Quest'ultimo riferimento è stato poi richiamato e trasfuso in apposite proposte modificative; gli emendamenti aggiuntivi presentati dopo l'articolo 18 del disegno di legge oggi al nostro esame sono stati quindi formulati così come suggerito dal Governo.

Credo inoltre che possano ritenersi anche fugate le perplessità dell'Esecutivo sulla copertura finanziaria, posto che al comma 2 dell'emendamento 18.0.6 ci siamo premurati di individuare il capitolo di bilancio dal quale si potrebbero attingere i fondi per il triennio 1998-2000. Vorrei precisare che tale individuazione è stata fatta previa consultazione e parere degli esperti della Commissione bilancio, per cui non si è trattato di uno studio affrettato nè poco ponderato; abbiamo intrapreso tutti i passi che si dovevano fare proprio per presentare degli emendamenti che, a nostro avviso, debbono essere accolti perchè fondati.

E vengo ad un'ultima utile precisazione. Il sottosegretario Vigneri non deve aver timore o dubbi circa possibili prospettive o orientamenti di riforme costituzionali contrari all'istituzione di nuove province. Il progetto di riforma costituzionale che stiamo definendo in Bicamerale – o meglio l'abbiamo già definito, perchè quello che sto facendo è un in-

tervento che avevo predisposto allorquando doveva essere discusso negli scorsi mesi di novembre e di dicembre -, non affossa l'articolo 133 della Costituzione, semmai lo rafforza. Infatti, nella previsione dell'articolo 66 del testo predisposto dalla Bicamerale, facente parte del Titolo I dedicato ai comuni, alle province, alle regioni e allo Stato, all'ultimo comma si prevede che: «Con legge regionale, adottata d'intesa con i comuni proponenti e sentite le province interessate, possono essere istituite nuove province o mutati i confini e la denominazione delle province esistenti». Almeno per quanto riguarda Barletta tutte queste consultazioni e tutti questi pareri sono stati già formulati sin dal 1990.

Credo che non mi resti altro da premettere alle mie richieste conclusioni. La città della disfida, una città che da sola raggiunge 100.000 abitanti non può e non deve essere lasciata ancora in ansia.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei ha difeso appassionatamente le ragioni di Barletta, per cui la prego di concludere il suo intervento.

GRECO. Signor Presidente, ho quasi terminato il mio intervento.

Quello di Barletta è un diritto e non una semplice facoltà. Le popolazioni interessate sono veramente esasperate. Nei primi giorni del mese di dicembre del 1997 si è svolta una protesta davanti ai palazzi del Senato perchè ci si aspettava una risposta positiva da quest'Assemblea.

Mi auguro che quanto ho detto riesca a convincere tutti i colleghi, anche gli stessi critici del mio partito. Noto con piacere che a questo punto mi sta venendo incontro il collega Vertone Grimaldi: forse è il segno che l'ho convinto a recedere da quella presa di posizione critica che aveva nei miei confronti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, i senatori Ferrante, Pieroni, Marini, Bertone, Di Benedetto, Andreotti hanno segnalato che intendono prendere la parola e presumo che se ne aggiungeranno degli altri. Pertanto, colleghi, credo che dovendo pur decidere qualcosa sull'argomento, sia necessario prolungare la seduta finchè non verremo a capo delle presenti questioni. (*Applausi del senatore Pieroni*).

FERRANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, intervengo brevemente proprio perchè ovviamente non intendo sottrarre del tempo utile al fine di giungere alla conclusione di questo faticoso *iter* di approvazione del disegno di legge n. 1388.

Desidero esprimere la mia opinione su questo argomento anche perchè interessa una provincia di cui sono un rappresentante.

Dico subito che concordo con l'impostazione fornita dal relatore e dallo stesso Governo; credo infatti che questo non sia il momento opportuno, nè, in ogni caso, la sede per decidere su un argomento che si trascina da numerosi anni.

Desidero subito sottolineare – dando risposta al senatore Magnalbò – che non mi pare questa la via per dare risposte ai problemi di quelle aree che giustamente richiedono una adeguata fornitura di servizi e che vogliono vedere soddisfatte le loro istanze.

Al riguardo, intendo annotare alcuni aspetti. Il primo: pur condividendo la passione con cui viene trattato il presente argomento, noto però che vi è poca ragionevolezza; ritengo che quando si discute di nuove province si debba anche pensare a quelle che rimangono, diciamo così, «mutilate», tanto è vero che di solito non si rispetta la soglia demografica dei 200.000 abitanti – seppure prevista di «norma» – e ci si trova di fronte a condizioni che non sono rispondenti alle esigenze di quelle popolazioni.

Inoltre, in questo momento mi sembra che la presente questione sia all'ordine del giorno della stessa Commissione Bicamerale (in quanto oggetto, se non erro dell'articolo 66) e mi risulta che si vorrebbe dare alle regioni la competenza per decidere al riguardo. In ogni caso, quando si tratta di nuove province, credo che si debbano sempre valutare i costi, i benefici e i danni e non mi sembra che nelle proposte avanzate vengano adeguatamente valutati questi aspetti.

Inoltre – e concludo – desidero sottolineare che proprio in questa fase in cui si sta ridisegnando la geografia istituzionale del nostro paese si vorrebbe introdurre questo elemento che a mio giudizio turba le possibili soluzioni del problema.

Crede altresì che non vi siano situazioni da privilegiare in quanto quelle stesse indicazioni non possono ritenersi delle prenotazioni, mi riferisco cioè alla istituzione delle cinque province oggetto di molti emendamenti, anche perchè rispetto al 1990 molte cose sono mutate e ho il dubbio che lo stesso *iter* nell'impostazione dell'epoca non abbia soddisfatto le condizioni. A me risulta, ad esempio, che in alcuni casi comuni che allora avevano aderito all'ipotesi di istituzione di nuove province abbiano successivamente revocato tale adesione con delibere consiliari.

È per questo motivo che credo si possa condividere l'impostazione fornita dal Governo, e quindi esprimere contrarietà rispetto all'istituzione di nuove province. Anche perchè mi sembra che il loro numero stia crescendo, siamo già a dieci prenotazioni e non so, se dovesse passare questo sistema, a quale numero giungerebbero le province nel nostro paese.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con lei sul fatto che questa Assemblea si debba infine pronunciare perchè non possiamo continuare a trascinarci di legislatura in legislatura questo problema.

Crede che tutti i colleghi abbiano assoluta contezza di come stanno le cose. Mi permetto di replicare al civile intervento del senatore Ferrante solo con una obiezione: il fatto che a questo convoglio ogni giorno

venga agganciato un nuovo vagone non dovrebbe deprimere il diritto acquisito, sostanzialmente sancito per legge, da cinque realtà territoriali che, se lasciate nella situazione attuale, rischiano di trovarsi in una condizione di difficile gestione nel rapporto di consenso fra istituzioni e cittadini. Vi sono – ripeto – cinque realtà territoriali che hanno maturato tutti i requisiti previsti dalla legge e quindi va dato compimento a questa iniziativa.

L'Assemblea si assuma le sue responsabilità. Sono uno dei firmatari, signor Presidente, degli emendamenti in esame. Sono disponibile – e vorrei che questo fosse inteso con chiarezza – ove ci fosse convergenza, anche ad accettare lo stralcio, ma solo a condizione che il Governo indichi un termine entro il quale riferirà in sede di Commissione affari costituzionali circa le risposte che si daranno agli *iter* aperti. I procedimenti infatti sono avviati, ci sono tutte le pratiche, il Governo quindi ha ogni strumento per assumere delle determinazioni. Se oggi il Governo assicura che entro un certo termine sarà data comunicazione alla Commissione affari costituzionali sulla conclusione di quegli *iter* – perchè ci saranno dei sì e dei no, come è giusto che sia – non ho alcuna difficoltà a ritirare gli emendamenti in esame. Altrimenti, signor Presidente, la invito a metterli ai voti, affinché così le forze politiche e i singoli parlamentari assumano in quest'Aula le proprie responsabilità. Questo non è un elemento di drammatizzazione; il voto sarà diviso, ritengo, tra tutte le forze politiche – ho assistito ad un dibattito molto acceso fra colleghi della stessa forza politica – per cui non vedo dove possa essere il trauma.

MARINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, ho presentato un emendamento perchè, nella ipotesi in cui l'Assemblea intendesse approvare la istituzione di nuove province, la provincia di Sibari, una delle poche che ha i requisiti previsti dalla legge n. 142 del 1990, venga inclusa.

Per onestà intellettuale debbo dire che la posizione espressa dal Governo e dal relatore mi sembra corretta, perchè rispetto alla questione delle nuove province dobbiamo dirci con molta franchezza come stanno le cose. Intanto viene riproposta una delega al Governo che il Governo rifiuta: mi sembra una procedura impropria pretendere che il Governo assuma decisioni che esso ritiene di non dover prendere. Questa è la prima anomalia.

Seconda anomalia: con questo invito rivolto al Governo, con questa delega che si vorrebbe dare, si vuole imporre al Governo stesso di istituire cinque province che esso, nell'epoca in cui poteva esercitare la delega, non intese istituire. Questo è un punto fondamentale: il Governo – ripeto – già all'epoca in cui aveva la delega avrebbe potuto istituire queste cinque province e non lo ha fatto. Se non ha proceduto in questo senso, ciò significa che vi erano motivi ostativi per la istituzione di queste cinque province.

Altro punto che credo non debba sfuggire ai colleghi è che i requisiti che almeno parte di questi cinque territori possiedono fanno eccezione ai principi dettati dalla legge n. 142 del 1990 per l'istituzione di nuove province, per cui quelle cinque province dovrebbero godere di una sorta di sospensione della citata legge n. 142, fatto anche questo anomalo, perchè ciò era ammesso solo nella prima fase in cui poteva essere esercitata la delega da parte del Governo.

Inoltre – ed è un'ulteriore questione fondamentale che contraddice tutto il lavoro che stiamo portando avanti – i requisiti che i cinque territori ritengono di avere sono riferiti ad otto anni fa, e rispetto a quel periodo sono cambiate le situazioni. Ad esempio, vi sono comuni che otto anni fa hanno deliberato di far parte di una provincia, inclusa fra le cinque di cui si parla, e che oggi hanno cambiato opinione.

Sono presentatore di un progetto di legge per la istituzione della provincia Sibaritide-Pollino: ebbene, vi è l'adesione a questo disegno di legge di oltre venticinque comuni che avevano aderito originariamente alla provincia di Castrovillari. Ed allora, conta o meno la volontà dei consigli comunali in questa materia? Credo che non solo conti ma sia fondamentale.

Come può allora il Parlamento prescindere dalla volontà dei consigli comunali e, quindi, imporre agli stessi comuni di far parte di un territorio anzichè di un altro?

Ho voluto evidenziare tali aspetti, onorevoli colleghi, per far comprendere quanto sia complessa e quanto si sia modificata l'intera tematica concernente l'istituzione delle province rispetto ad otto anni fa. È giusto, pertanto, svolgere un'attenta riflessione in proposito.

Nel frattempo, mi chiedo e chiedo ai colleghi dell'Assemblea per quale motivo non utilizzare le procedure ordinarie della legge n. 142. Ho personalmente presentato un disegno di legge; pertanto, chiedo che questo sia esaminato al più presto. Se ha i requisiti della legge n. 142 deve essere approvato, se non li ha allora è giusto accantonarlo. Non comprendo, però, la volontà di voler andare oltre la procedura ordinaria della legge n. 142 e, quindi, bloccare la previsione in essa indicata.

Ecco allora, colleghi, che procedere oltre non è possibile malgrado sia io stesso presentatore di un emendamento; si rende necessaria una riflessione, con il ritorno in Commissione accogliendo la proposta avanzata dal Presidente del Senato e ribadita del Governo; occorre una procedura che ripristini il tentativo di assumere una decisione equanime, giusta e che, soprattutto, tenga conto della volontà delle popolazioni e, in particolare, dei consigli comunali. (*Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

* VIGNERI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Avendo ascoltato gli ultimi interventi – come ovviamente quelli precedenti – sul tema in esame, desidero chiarire che effettivamente da un lato esistono problemi di revisione costituzionale, di complessità dell'attuale momento dal pun-

to di vista istituzionale, di difficoltà di capire come saranno dislocate le competenze nella nuova fase che si apre, dall'altro, vi sono tuttora i procedimenti ordinari per la introduzione di nuove province. È chiaro però che quello su cui si punta è la riapertura del termine della delega al Governo, introdotta per la prima volta nell'articolo 63 della legge n. 142, prorogato come sappiamo e poi ad un certo punto non più prorogato. Quindi è chiaro che si cerca di perseguire questa che, senza offesa per nessuno, chiamerei scorciatoia e che quindi si assume un interlocutore, il Governo, in un certo senso improprio, dato che si sa che nelle istituzioni di nuove province i soggetti che decidono sono altri. In nessun caso – se voi leggete la procedura ordinaria per l'istituzione di nuove province – l'interlocutore è infatti il Governo.

Detto tutto questo vorrei comunque chiarire che l'opinione da me espressa a nome del Governo non implica che l'Esecutivo intenda sottrarsi al dialogo ed all'approfondimento di tale situazione anche perchè – è giusto quanto diceva il senatore Marini poco fa – molte cose sono cambiate da quegli anni in cui quelle richieste sono state avviate.

In altri termini, il Governo invita ad accettare lo stralcio impegnandosi a riferire in Commissione sulla materia, che non è naturalmente soltanto di competenza del Ministro dell'interno ma di quello del tesoro e probabilmente di altri, perchè riconosce che su questo tipo di richieste pendenti, da tempo ma coltivate soprattutto nei corridoi piuttosto che nelle sedi pertinenti, non vi è stato uno scambio di opinioni parlamentari tra Parlamento e Governo come invece avrebbe dovuto esserci.

Quindi, riconoscendo la mancanza di dialogo – non credo per colpa del Governo, consideriamo ciò come dato oggettivo – inviterei ad accogliere la proposta presentata dal Presidente dell'Assemblea di stralciare l'argomento, impegnandosi allo stesso tempo a venire in Commissione e ad affrontarlo con i dovuti approfondimenti.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo alla cortesia dei senatori Vertone Grimaldi, Di Benedetto, Bruno Ganeri, ma anche allo stesso senatore Andreotti che intende avanzare una proposta di segno non dissimile a quella testè illustrata dall'onorevole Sottosegretario, di consentirmi di far presenti alcune circostanze, di cui occorre tener conto.

Intanto, la legge n. 142 del 1990 ha esaurito gli effetti della delega, perchè questa aveva durata limitata nel tempo, c'è stato un tentativo di proroga che non si è realizzato. Inoltre nel dibattito è stata sottolineata l'esigenza di prescindere da questioni di carattere finanziario e di valutare dal punto di vista demografico-territoriale la rilevanza delle richieste di istituzione di nuove province. C'è un problema che è collegato a un riordino della materia elettorale e questo ha formato oggetto di accantonamento, con l'assicurazione da parte del senatore Salvi che sarà presentato un apposito disegno di legge e che la 1ª Commissione sarà investita di tale questione. C'è anche una ulteriore proposta di stralcio, avanzata dal Sottosegretario.

Indipendentemente dalla rilevanza del merito dei singoli emendamenti, vorrei che non si ripetesse quanto è avvenuto in occasione della discussione della legge n. 142, quando ci fu uno strappo con la istituzio-

ne per legge di nuove province ed una accettazione da parte del Senato, perchè era più importante che venisse approvato il nuovo ordinamento delle autonomie, con riferimento alle elezioni amministrative regionali del 1990, anzichè andare di nuovo alle elezioni senza avere neppure modificato un ordinamento fondamentale dal punto di vista della crescita delle comunità locali.

Potete anche essere contrari alla proposta di stralcio, ma dovete votare in modo che questo pomeriggio possiamo approvare definitivamente il disegno di legge presentato dal Governo da un anno e mezzo. Tutto qui. L'urgenza è pari a quella della discussione sulle province. Però se tale discussione, tenuto conto anche del numero delle proposte, dovesse paralizzare il buon esito di questo disegno di legge, pregherei i senatori di fare questa valutazione: possono anche dire di no allo stralcio, però rispondiamo qualche cosa, o sì o no.

C'è una proposta di stralcio che vorrei mettere in votazione. Senatore Villone, lei è d'accordo?

VILLONE, *relatore*. Sono favorevole allo stralcio.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, tenga conto che l'attuale provincia di Ascoli, disaggregata, esprime qualcosa rispetto a Fermo e la provincia di Fermo, così desiderata, esprime un'altra realtà. Vero senatore Pieroni?

Ha facoltà di parlare il senatore Magnalbò.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, a parte l'intervento veramente poco simpatico della senatrice Scopelliti in merito, anche assolutamente non attendibile....

PRESIDENTE. Una cosa è l'aggettivo, un'altra l'intervento.

MAGNALBÒ. ...per quanto concerne la situazione dei fatti bisogna rendersi conto della realtà in cui si vive stando sul posto e non sentendone parlare da lontano. Sono assolutamente contrario a questo stralcio per l'unico motivo che sono anni che in Commissione si esaminano e si abbandonano queste proposte, cioè c'è una volontà da parte del Governo, chiara, palese ed evidente, di non accettare questa soluzione o qualsiasi soluzione.

Come ha detto anche il senatore Pieroni, abbiamo bisogno di una soluzione definitiva e io la voglio qui in Aula oggi. Non ritiro niente, perchè finalmente vedremo qual è la vera attitudine dei vari partiti e delle varie persone nei confronti del problema.

C'è di più. Siccome andiamo a bocciare solo una procedura, nulla vieta che il Governo, se ha veramente intenzione di creare queste province, non possa ripresentare un disegno di legge. Infatti qui nulla è precluso: si boccia solamente una procedura.

Voglio veramente, e qui faccio l'agnello sacrificale, che sia chiara la volontà di chi la boccia.

PRESIDENTE. In collegamento con il già approvato stralcio dell'articolo 18, metto ai voti la proposta del relatore, senatore Villone, di stralcio degli emendamenti relativi all'istituzione di nuove province.

È approvata.

Di conseguenza tutti gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 18 risultano stralciati e la materia complessiva cui essi afferiscono viene rinviata all'esame della competente Commissione affari costituzionali.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 1388 alla seduta pomeridiana.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato alcune modifiche e integrazioni al calendario dei lavori in corso. In base alle decisioni assunte, nel corso della prossima settimana è stata prevista una ulteriore seduta venerdì mattina per discutere le mozioni presentate sulla pena di morte e per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. A maggioranza, i Capigruppo hanno poi ripartito i tempi per la discussione del provvedimento sull'immigrazione. È stata confermata la sospensione dei lavori del Senato per la settimana dal 2 al 7 febbraio. Nella successiva settimana, dal 10 al 13 febbraio, saranno innanzitutto discussi i decreti-legge in scadenza. Fermi restando gli altri argomenti già iscritti in calendario (ed in particolare la Convenzione per la tutela dei minori), nella mattinata di giovedì 12 febbraio si procederà all'elezione di quattro componenti parlamentari l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stata poi inserita una seduta di interrogazioni da tenersi venerdì 13 febbraio.

Nella settimana dal 17 al 20 febbraio, resta sostanzialmente immutato il quadro degli argomenti previsti, intendendosi spostati a quei giorni i provvedimenti non conclusi nella settimana precedente. L'ultima settimana del mese di febbraio, dal 24 al 27, sarà dedicata alla discussione del documento che prevede una Commissione di indagine sulle retribuzioni nel pubblico impiego, nonché alla seconda lettura della legge comunitaria.

Nel corso delle prossime settimane, i Capigruppo si riuniranno per valutare la necessità di integrazioni al calendario così definito a stabilire altresì la data di sospensione dei lavori parlamentari. È stato poi comunicato che nei prossimi giorni sarà convocata la Giunta per il Regolamento per esaminare un primo gruppo di modifiche da sottoporre all'Assemblea. Anche alla luce delle determinazioni della Giunta per il Regolamento, sarà quindi fissata la data per l'esame delle residue autorizzazioni a procedere.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998.

– Doc. XXII, n. 21 – Commissione d'inchiesta sulle retribuzioni nel pubblico impiego.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni. Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2898

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – le seguenti modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 27 gennaio al 27 febbraio 1998.

Martedì	27	gennaio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Disegno di legge n. 2898 sull'immigrazione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge costituzionale n. 2509 - Voto degli italiani all'estero (<i>Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati</i>)
Mercoledì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13,30)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	29	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Venerdì	30	»	(antimeridiana) (h. 10,30-13)	

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 2 al 7 febbraio.

Il termine per gli emendamenti al provvedimento sull'immigrazione resta fissato per le ore 13 di giovedì 22 gennaio. I subemendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 26 gennaio.

I tempi di esame del provvedimento sull'immigrazione saranno ripartiti fra i Gruppi secondo i consueti criteri.

				<ul style="list-style-type: none"> - Disegno di legge n. 2982 - Decreto-legge n. 455 sulle comunicazioni radiomobili (<i>Presentato al Senato - Voto finale entro l'8 febbraio 1998</i>) - Disegno di legge n. 2983 - Decreto-legge n. 457 sui trasporti (<i>Presentato al Senato - Voto finale entro l'8 febbraio 1998</i>)
Martedì	10 febbraio	(pomeridiana)	(h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> - Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 2545 - Convenzione tutela minori - Disegno di legge n. 2997 - Decreto-legge n. 1 sull'Albania (<i>Presentato al Senato - Voto finale entro il 13 febbraio 1998</i>) - Disegno di legge n. 932 e connessi (personale scuola) Mozioni sulla politica scolastica - Elezione di quattro parlamentari componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Mercoledì	11 »	(antimeridiana)	(h. 9,30-13)	
	» »	(pomeridiana)	(h. 16,30-20)	
Giovedì	12 »	(antimeridiana)	(h. 9,30-13)	
Venerdì	13 »	(antimeridiana)	(h. 10,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> - Interpellanze e interrogazioni

La votazione per l'elezione dei parlamentari componenti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà luogo nella mattinata di giovedì 12 febbraio.

Martedì	17 febbraio	(pomeridiana)	(h. 16,30-20)	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana - Disegni di legge nn. 1247-92 - Responsabilità disciplinare magistrati - Disegni di legge nn. 1799-2107 - Funzioni magistrati - Mozione n.44 del senatore Lauro sui piani urbani traffico - Disegni di legge nn. 1286-619 - Carta diritti contribuente
Mercoledì	18 »	(antimeridiana)	(h. 9,30-13)	
	» »	(pomeridiana)	(h. 16,30-20)	
Giovedì	19 »	(antimeridiana)	(h. 9,30-13)	
Venerdì	20 »	(antimeridiana)	(h. 10,30-13)	<ul style="list-style-type: none"> - Interpellanze e interrogazioni

Martedì	24	febbraio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} - Doc. XXII, n. 21 - Commissione inchiesta retribuzioni pubblico impiego - Disegno di legge n. 1780-B - Legge comunitaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
Mercoledì	25	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Giovedì	26	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Venerdì	27	»	(antimeridiana) (h. 10,30-13)	} - Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai decreti-legge sulle comunicazioni radiomobili, sui trasporti e sull'Albania, nonché al provvedimento sul personale della scuola dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 29 gennaio.

Gli emendamenti al disegno di legge sulla tutela dei minori dovranno essere presentati entro le ore 13 di martedì 3 febbraio.

Gli emendamenti al disegno di legge comunitaria dovranno essere presentati entro le ore 18 di giovedì 19 febbraio.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge in scadenza.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2898

Commissione	1 h
Governo	1 h
Votazioni	2 h 20'
Sin. Dem.-L'Ulivo	1 h 28'
Forza Italia	1 h 26'
AN	1 h 30'
P.P.I.	35'
Lega Nord-Per la Padania indep.	1 h 09'
Misto	30'
CCD	49'
Verdi-L'Ulivo	40'
Rifond. Com.-Progr.	37'
Rin. Ital. e Ind.	25'
CDU	47'
Dissenzienti	10'

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno. Verrà innanzitutto esaminato il disegno di legge n. 2971.

La seduta è tolta (*ore 13,05*).

DOTT. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea